

DXCII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Commemorazione di Francesco Cilea:	
TARGETTI	23834
CASALINUOVO	23834
SPOLETI	23835
LA ROCCA	23836
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	23837
PRESIDENTE	23837
Congedi.	23833
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	23833
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	23837
PRESIDENTE	23837, 23848, 23855
MONTERISI	23837, 23840, 23841
MORELLI	23839
AMBRICO	23839
SAMPIETRO GIOVANNI	23840, 23856
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	23841, 23851, 23852
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	23842, 23846, 23848, 23849, 23851, 23854, 23855
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	23844, 23845, 23846, 23847, 23848, 23849, 23850, 23852, 23854, 23855
TRUZZI	23844
BASILE	23844
TOZZI CONDIVI	23845
MICELI	23846, 23847, 23852, 23854, 23855
DE' COCCI	23847, 23848
DI VITTORIO	23847, 23848
BUCCIARELLI DUCCI	23851
LECCISO	23851
BIANCO	23851
PELOSI	23852
BURATO	23855
GULLO	23856
PERTUSIO	23856
ROBERTI	23857

	PAG.
Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	23857, 23859, 23860
ROBERTI	23859, 23860

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 17 novembre 1950.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Del Bo e Lucifredi.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (*Modificato da quel Consesso*) (1384-B);

« Ratifica del trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia, il 24 marzo 1950 » (*Approvato da quel Consesso*) (1662);

« Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena » (*Approvato da quella II Commissione permanente*) (1663).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi il primo alla Commissione permanente che già lo ebbe in esame, trattandosi di un disegno di legge modificato dal Senato; gli altri alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire, per l'ultimo, se dovrà essere esaminato in sede referente o legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

Commemorazione di Francesco Cilea.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sono permesso di chiedere la parola per ricordare alla Camera Francesco Cilea, deceduto ieri a Varazze, nonostante fossi sicuro che altri colleghi avrebbero parlato qui, in suo onore, colleghi della stessa terra di Calabria, che a Francesco Cilea dette i natali e della quale egli interpretò anche sentimenti e aspirazioni. In vari canti popolari calabresi, che ho avuto l'occasione di leggere egregiamente tradotti, ho ritrovato la passionalità propria di questo forte popolo, austero, sdegnoso anche, ma pieno di sentimento e di umanità.

Ho domandato la parola, onorevoli colleghi, perchè a Firenze Francesco Cilea ebbe il suo battesimo d'arte, a Firenze maturò il suo genio, fino a manifestarsi in quello che rimase il suo capolavoro, l'*Adriana Lecouvreur*,

In giorni ormai lontani a Firenze Francesco Cilea fece rappresentare, per iniziativa di Edoardo Sonzogno, che fu certamente un benemerito del teatro musicale italiano, la sua *Tilde*, che riportò un vivo successo tanto da essere poi rappresentata in varie città d'Italia, e da procurargli l'incarico, da parte dello stesso Sonzogno, di musicare quella *Arlesiana* che fu una bella manifestazione dello sviluppo felice della sua arte e di una conquistata maturità. Ebbe poi da Sonzogno l'invito a musicare il libretto che Arturo Colautti aveva tolto dalla commedia di Scribe. Fu proprio a Firenze che per vari anni, credo setto od otto, lavorò intorno a questo spartito con passione, con fede, nella realizzazione del suo ideale artistico. A Milano l'*Adriana Lecouvreur* ebbe un successo trionfale. Ripetuta l'anno successivo in una trentina di teatri in Italia, varcò poi i confini e portò alto il nome dell'Italia musicale in molte parti del mondo.

Scrisse anche la *Gloria*, che fu detto risentire della fretta della sua elaborazione e non ebbe lo stesso grande successo dell'*Adriana*. Ma anche la *Gloria* contiene pagine di cui qualunque compositore, anche fra i più noti, potrebbe vantarsi.

A me mancherebbe addirittura la competenza per dire, anche se questa ne fosse la sede, quale posto Francesco Cilea è destinato ad occupare nella storia del melodramma italiano, accanto a Mascagni, a Puccini ed al Giordano nella scuola cosiddetta verista. Noi tutti però sappiamo che siccome egli

cantò quello che aveva nell'animo, il suo canto penetrò anche nell'animo degli ascoltatori. Senza lenocini, ma con grande eleganza di forma, con una tecnica sapiente ed aristocratica, seppe presentare le sue melodie in modo da renderle ancor più attraenti e penetranti, ma senza mai che la vena melodica venisse sostituita da artifici di espressioni.

E fu per questo che il pubblico italiano, che il pubblico in genere vibrò con lui.

Onorevoli colleghi, io ricordo che qui a Roma, nell'ultima stagione lirica al teatro dell'Opera vi fu, come si suol dire in termini teatrali, una ripresa dell'*Adriana*. Non fu preceduta da nessuno di quegli stamburamenti con i quali si usa spesso preannunciare gli spettacoli d'arte. Non fotografie, né dell'autore né degli interpreti, non grandi striscioni di vari colori. No. Quasi pudicamente, certo silenziosamente, l'*Adriana* fu rappresentata al pubblico di Roma. Ebbe tanto spontaneo e caldo successo che ad una delle repliche fu invitato a partecipare anche il vecchio autore, sempre modesto, sempre nell'atteggiamento non di chi si esibisce — come purtroppo è di molti artisti ed autori — ma di chi cerca quasi di nascondersi, di sottrarsi all'applauso ed alla pubblicità.

Quella rappresentazione fu un autentico trionfo. Tutto il pubblico affollante il vecchio « Costanzi » si alzò in piedi e applaudì a lungo il vecchio maestro, non si stancò di applaudirlo, quasi che sentisse il bisogno di manifestargli con la sua ammirazione anche la sua riconoscenza per l'emozione che le sue note gli avevano destato, la gioia che gli avevano procurato.

La musica di Francesco Cilea quest'influenza sull'animo umano sempre eserciterà.

Le scuole passano, l'arte si evolve, ma quello che è spirato da un sincero sentimento, al cuore sempre arriverà. V'è tanto bisogno nel mondo di ingentilire i costumi, di rendere migliori gli uomini.

Benefattori sono gli artisti capaci di questa virtù, che Francesco Cilea possedette in sommo grado, per la spontaneità, la sincerità della sua ispirazione, la sua arte onesta, la sua genialità. (*Applausi*).

CASALINUOVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Consentia anche a me, signor Presidente, che, quale deputato della circoscrizione calabrese e anche a nome degli amici del mio gruppo, elevi in quest'aula un saluto reverente e commosso alla memoria del mio grande conterraneo ed amico, che ieri

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

ha concluso in umiltà, quasi novantenne, la sua nobile vita di arte e di amore.

Nato a Palmi di Calabria, ridente ed operoso centro culturale della provincia di Reggio, il 23 luglio 1866, Francesco Cilea trasse dalle incantevoli bellezze del Sant'Elia, proteso sull'azzurro del mare, la squisita delicatezza del sentire e subito manifestò la spiccata tendenza dell'animo suo alla musica, la più soave e tenera nota che spiritualmente affratella le creature umane.

Alla musica egli dedicò tutto se stesso. E nel campo della musica, sia pure nella innata silenziosa modestia del suo temperamento, fu non soltanto gloria di Calabria: fu gloria d'Italia!

Narrano le cronache odierne, come egli — distinguendosi fra gli allievi del conservatorio di musica di Napoli, compagno prediletto di Umberto Giordano — abbia studiato composizione con Paolo Serao e pianoforte con Beniamino Cesi.

Dal 1890 al 1892, fu maestro di pianoforte nello stesso conservatorio; dal 1896 al 1904, professore di armonia nel conservatorio di Firenze; dal 1913 al 1915, direttore del conservatorio di Palermo, e, in seguito, per oltre 20 anni, del conservatorio di San Pietro a Majella, in Napoli, dove esercitò le funzioni direttive come una missione, elevando la dignità dell'istituto quasi all'altezza di un tempio, soltanto aperto alle pure espressioni dell'arte ed inesorabilmente sbarrato ad ogni intrigo di mercantile improvvisazione.

Inseguendo, nel tempo, la poderosa musica di Giuseppe Verdi e traducendo in maggiore movimento la dolcezza di Giacomo Puccini, egli non tardò ad affermarsi come esponente di quella « giovane scuola » che, attraverso una pacata realizzazione di verismo, segnò il rinnovamento del teatro lirico ed il passaggio dall'ottocento al primo novecento, verso una interpretazione sempre più aderente alla realtà emotiva delle umane passioni.

La produzione del Maestro, dalla *Gina* — che segnò il trepido esordio del giovane nel teatrino del conservatorio di Napoli — alla *Tilde* che salutò il primo contatto ufficiale del compositore con il pubblico, nel teatro Verdi di Firenze (del quale parlava poc'anzi l'onorevole Targetti), ai vertici della *Arlesiana*, della *Adriana*, della *Gloria*, da lui prediletta, è tutto un crescendo, in quella maniera riservata, gentile, quasi aristocratica, che, come la critica ribadisce, in perfetta rispondenza al carattere dell'uomo, « senza banalità e senza ricercate astruserie », rese celebre la sua musica, nonostante, timido e preoccupato nello

slancio del suo lavoro, egli avesse, a soli 40 anni, arrestato la sua fatica produttiva, lasciando addirittura inedita altra opera, che avrebbe dovuto portare per titolo seducente *Il matrimonio selvaggio*. E questa lunga pausa di silenzio, che qualche superficiale o malevolo osò definire sterilità, era invece, come scrive l'Abbiati sul *Corriere della sera*, il segno di una scrupolosa rettitudine artistica, di una coscienza rigorosamente fedele alle proprie idealità, simile alla tersa signorile probità della sua persona morale, che non conosceva infingimenti e si svolgeva sulla linea di una dignità umana esemplare.

La tristezza melodica del « lamento di Federico » e la intensa sensibilità della « morte di Adriana » faranno vibrare nei secoli il palpito ardente della sua grande anima.

Onorevoli colleghi, ora è qualche anno, Francesco Cilea volle rendere l'ultimo saluto alla terra natale e, ritornando a prodursi fra la sua gente, in una serata indimenticabile; nel teatro di Reggio, ebbe il tributo caloroso dell'ammirazione e della riconoscenza. Quella gente, facendo eco al generale rimpianto, lo addita oggi alla venerazione che compete a coloro i quali hanno onorato la patria.

In un quotidiano del mattino, scrive Guido Pannain: « È l'ultimo campione dell'opera italiana dell'ottocento che se ne va. Il capitolo è chiuso. La parola è alla storia ». (*Applausi*).

SPOLETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOLETI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ancora una voce della sua città natale che le è grata, onorevole Targetti, per le nobili parole che ella ha or ora pronunziato; della città natale di Francesco Cilea, dico, della sua Palmi, tra gli ulivi che degradano sul mare. Ed io penso che egli li cercò, i suoi ulivi di Calabria, con la pupilla offuscata di agonia, come cercò, oltre la spiaggia della cittadina ligure, il suo mare di Calabria, di quella sua terra che egli amava, che in lui amava l'uomo e l'artista. Perché non va scisso, come bene ha rilevato l'onorevole Targetti, l'uomo dall'artista.

Il collega Targetti ha detto dell'artista: ed io vorrò più dire dell'uomo.

Non riaprì la storia del melodramma italiano per cercare la pagina che dice e che dirà del Maestro che è morto. Non chiederò se alla scuola verista egli sia appartenuto per avere più profondamente cercato nelle latebre dell'anima un sentimento più vivo e più profondo per dare spasimi all'amore, e angoscia e singhiozzi al dolore. Non vorrò sapere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

se, mantenendo incontaminata la tradizione ottocentesca, anzi liberandola da oziose trine, da crinoline artificiose, abbia cercato e sia squisitamente riuscito a non ingolfarla in dure gabbane di nuova foggia. Cantò come il suo cuore gli dettava. E l'orditura, nuova, sì, e sapiente, non volle che soffocasse o solo appesantisse la vena melodica che fu sempre fine e gentile e schietta. Né guarderò nell'abbagliante firmamento della musica lirica italiana quale posto sia assegnato alla nuova stella. Cercherò, così come me lo consentono l'onore e il pianto di una mia intimità che fu devota per il Maestro; cercherò, in una sintesi che forse solo il dolore, l'intenso dolore, sa esprimere, di vedere in un nome quello che insieme fu la genialità dell'artista, e la gentilezza e nobiltà dell'uomo. Perché, se una fonte melodica oggi si è spenta, se si è stroncato il ritmo di un assai nobile cuore, si è pur spenta, con l'artista, l'infinita dolcezza di una vita impareggiabile.

La vita e l'arte fu in Francesco Cilea la espressione di uno stesso canto lirico, una stessa inusitata strofe di poesia, il ritmo sincrono di una medesima spiritualità. Nocque alla forma, al successo del compositore, la invincibile timida riservatezza dell'uomo? Non importa. Forse egli cantò solo per la sua gioia e non per la sua gloria. Donò senza mai chiedere.

È forse un simbolo del suo destino che egli si sia spento mentre sui cartelloni dei più grandi teatri, entro e fuori la cerchia dell'Alpe, questo autunno fa fiorire i nomi delle sue dolci creature: Arlesiana, Adriana, Gloria.

Oggi — ormai lontane le polemiche che intorno a lui, a volte, ebbero ad accendersi, e alle quali egli rimase estraneo, senza lievito di rancore e forse solo con una celata amarezza per gli oblii che egli sentiva ingiusti — per più aderire al mite animo di lui, oggi a me non urge la gioia pur grande di appuntare sulla sua corona di allora la rivendicazione di un qualche affrettato giudizio che il tempo ha corretto: piace più accomunarmi con le tante folle che piansero sull'agonia di Adriana, con le tante folle che sospirarono con il lamento di Federico. E sento pure che, accanto a me, incurvano il ginocchio molte generazioni di artisti, da Palermo, da Firenze, da Napoli, grati al Maestro di Calabria di un grande gesto di dedizione. Insegnamento, onorevoli colleghi, di fronte alla vanità, che egli non ebbe, agli applausi che egli disdegnò; ammonimento, per il senso vivo di responsabilità di un Maestro e di

un artista, che un certo giorno gli fece compiere la penosa rinuncia. Egli inclinò alla cattedra: non si inaridì la vena del creatore, ma egli stesso la soffocò, la subordinò all'insegnamento.

E mi è caro, onorevoli colleghi, che oggi, attorno alla sua bara, siano accomunati i fiori di due estremi lembi della nostra penisola, quasi a segnare questa unanimità di consensi, questo acquietamento di fronte ad un'arte che non ebbe orpelli e non chiese strombettature per imporsi. Mi è grata, perché esprime alla modestia dell'uomo (pari alla grandezza dell'artista), la riverenza della nazione, che si unisce nel rimpianto. E sono fiori, onorevoli colleghi, che non appassiranno, fino a che vi sarà chi chiederà alla melodia un'ora di obliosa dolcezza, finché un'anima buona anelerà, nel tumulto della vita, ad una pausa di bontà e di bellezza, fino a quando un cuore gentile chiederà all'amara vicenda quotidiana una pausa di poesia; chiederà, con Federico, una tregua al male, un lenimento alla sofferenza, l'oblio dell'innocente, l'oblio nel sonno del pastorello di Provenza.

Dettava il Maestro al pentagramma la sua più alta espressione lirica, e l'uomo diceva la sua più dolce parola di bontà: un testamento al quale potranno insieme attingere, domani, l'ispirazione di un artista, le aspirazioni di un'anima. E sono, onorevoli colleghi, la bellezza e la bontà che non piegano il ginocchio innanzi al feretro di Varranze. (*Applausi*).

LA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei veramente essere la voce del dolore, della commozione da cui ieri fu preso l'immenso pubblico che, in occasione di un concerto, gremiva il teatro San Carlo, all'annuncio della morte del Maestro Cilea; perché Napoli, in nome della quale mi ardisco in questo momento parlare, considera Francesco Cilea uno dei suoi figli dilette. È stata essa, la grande, musicale città, un po' la cassa armonica in cui il Cilea si è formato; e Napoli, starei per dire, si ritrova con la sua impronta nelle musiche, nelle melodie di lui.

Non sono un tecnico, e non voglio qui addentrarmi in disquisizioni sul realismo di Cilea e sulle differenze tra lui e il Mascagni, ed il Puccini, ed il Giordano, che rappresentano un po' l'ultima espressione di un mondo che pare oggi superato, anche se ci riempie tuttora di gioia; voglio soltanto ricordare che egli ha, con le note del « Lamento di Fede-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

rico», dell'*Adriana*, ecc., tradotto in illusione di luce l'anima della stupenda città. Ha trasfuso l'abbaglio del sole di Napoli, le gemme di quel mare, le linee di quelle donne, gli odori di quei giardini, in una musica che di lui fa veramente un poeta: un poeta che nel suo cuore avido e fervido accelse le creature tutte e le cose in un impeto di amore, a tutti dando una consolazione che nessuno gli ha reso.

Francesco Cilea, come uomo, potrebbe essere assomigliato alla ginestra, contenta dei deserti. Fu schivo, solingo; e visse in disparte, quasi a coltivare la sua gentilezza e la sua malinconia: nobile pianta sui tetti e filo di erba vibrante nei giardini.

Dinanzi alla dipartita di Francesco Cilea, che tanta ebrietà spirituale ci ha dato, noi non possiamo che piegarci reverenti e grati.

La sua scomparsa è una gran perdita per l'arte italiana. Egli appartiene a quella eletta schiera di uomini che hanno allargato e portato più oltre i nostri confini, facendo conoscere al mondo di quanta bontà, di quanto amore, di quanta gentilezza sia composta l'anima del nostro popolo. Francesco Cilea fu un campione della universalità della civiltà italiana. (*Applausi*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Governo mi associo al compianto espresso in quest'aula per il grande Maestro scomparso, del quale tutti ammiriamo le musiche così delicate e così dense di soavità e di elevatezza intellettuale.

PRESIDENTE. Raccogliendo il concorde omaggio della Camera al grande Maestro scomparso, me ne farò interprete presso la di lui famiglia. (*Segni di generale consentimento*).

Seguito della discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e partecipazione.

Come la Camera ricorda, nella precedente seduta abbiamo lasciato in sospeso la discussione dell'articolo 32-xiv:

(*Contratti in corso*).

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso e a quelli pro-

rogati in virtù di provvedimenti emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge salvo le norme sulla durata, le quali si applicheranno dalla prima rinnovazione del contratto ».

Gli onorevoli Monterisi, Monticelli, Codacci Pisanelli, Giuntoli Grazia, De Caro Gerardo, Trimarchi, Reggio d'Acì, Caronia, Vocino e Rivera propongono di aggiungere i commi seguenti:

« Tali contratti, ad eccezione di quelli di affitto a conduttore, sono prorogati sino al termine dell'annata agraria 1954-55, salvo l'applicazione dei casi di disdetta previsti dagli articoli 2, 13, 25-II della presente legge alla scadenza fissata nel contratto o al termine della proroga stabilita dai provvedimenti emanati prima della entrata in vigore della presente legge.

« Il termine indicato nel precedente comma può essere prorogato sino a tutta l'annata agraria 1956-57 da leggi regionali al fine di disciplinare le disdette secondo criteri di gradualità ».

L'onorevole Monterisi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONTERISI. Onorevoli colleghi, i due commi aggiuntivi da noi proposti costituiscono un correttivo richiesto e, direi quasi, reclamato dalla natura stessa di questa legge.

Ritengo che il legislatore abbia sorvolato, involontariamente, sull'argomento che forma l'oggetto di questo nostro emendamento, e penso che in fondo anch'egli, in questo momento, sia ben lieto del fatto che l'emendamento stesso venga a colmare una lacuna del disegno di legge.

Anzitutto, è bene che chi deve mettere in esecuzione una legge conosca esattamente i diritti ed i doveri da essa prescritti. Se la legge diventasse operante senza questo emendamento, essa, indiscutibilmente, avrebbe effetto retroattivo; e ciò costituirebbe un pessimo precedente.

Onorevoli colleghi, senza dubbio questa è una legge profondamente riformatrice dei diritti di uso della proprietà. Noi viviamo un'ora storica veramente eccezionale nel campo dell'agricoltura (come tutti coloro che vivono un'ora storica eccezionale, non ce ne accorgiamo; ma i posteri giudicheranno di questa eccezionalità). Noi stiamo realizzando i punti più salienti del programma della democrazia cristiana. Con questa legge noi stiamo operando una vera rivoluzione dei rapporti sociali nel campo dell'agricoltura; ed appunto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

perché vogliamo apportare delle profonde rinnovazioni culturali in questi rapporti sociali noi abbiamo il dovere — come in tutti gli eventi umani, che modificano profondamente la struttura di qualcosa che si è radicata nella nostra coscienza — di seguire una certa gradualità, perché il tutto si assesti senza scosse e senza disturbare bruscamente le consuetudini sociali.

Del resto, ciò è richiesto anche dallo stesso interesse della produzione. Non è certo con un contrasto fra le parti contraenti che noi possiamo riprometterci di ricavare da questa legge il massimo della produzione nell'interesse della collettività, ed in relazione alla qualità. Nel varo di una nave bisogna che questa scenda in mare con la massima dolcezza possibile (certo, si potrebbe costruire una nave, anziché sullo scalo, per aria, poggiata su puntelli, e farla scendere in mare a precipizio: anche questo sarebbe un varo, ma recherebbe più danno che beneficio). Si tratta, in fondo, di un'operazione chirurgica che il corpo sociale deve subire: è bene che la si faccia con la massima delicatezza. Ricordo che anni fa, quando l'anestesia era ancora in embrione, un omaccione, che doveva subire una modesta operazione chirurgica (l'incisione di un favo alla schiena), fu legato al letto: durante l'intervento egli fece tanti sforzi, per liberarsi dai legami, che gli sopraggiunse un'ernia. (*Commenti*). Io credo che la dolcezza e la delicatezza in quest'è leggi strutturali che debbono assestare la società costituiscano un elemento indispensabile perché gli effetti non abbiano ad essere contrari a quelli che noi ci proponiamo.

La legge sui contratti agrari, che stiamo per varare, è senza dubbio più importante della stessa riforma. Ricordo che giorni or sono un contadino andriese arrivava a dirmi questo: « Purché si varasse la legge sui contratti agrari, rinunceremmo persino al possesso della terra. A noi, più del possesso, interessano i rapporti sociali con i nostri padroni ». (*Commenti*). Queste parole mi hanno fatto impressione e mi hanno dimostrato la enorme importanza che questa legge ha nei riflessi dei rapporti sociali.

La scadenza dei contratti, che noi proponiamo con questo emendamento, è richiesta da ragioni sociali, morali ed anche tecniche, per provocare fra le parti contraenti un connubio che la legge desidera ed auspica il più lungo possibile. Il disegno di legge cerca di continuare o addirittura di perpetuare questo legame, senza limiti. Quindi è necessario che, prima che si inizi questa prepetuazione, le

parti contraenti possano conoscersi e affiatarsi nel migliore interesse della società, la quale attende i frutti del loro matrimonio.

CAPPUGI. Ella è divorzista?

MONTERISI. Non sono divorzista; desidero semplicemente che, prima che il matrimonio sia consumato, vi sia la libertà necessaria perché i coniugi possano conoscersi e dire con piena coscienza il loro « sì ».

CIMENTI. Ella è d'accordo con il collega Miceli in questo! (*Si ride*).

MONTERISI. Durante questi anni opereranno ugualmente i criteri di giusta causa; ma vi sono motivi di rescissione, non previsti dalla legge, che tuttavia meritano di essere presi in considerazione. Ciò tanto più se teniamo presente che spesso questi contratti sono stati stabiliti non in seguito a una libera scelta di persone, per capacità, moralità e carattere: le condizioni contingenti della guerra hanno infatti impedito questa libera scelta, dato che molte volte purtroppo i migliori elementi atti ad assumere questi contratti erano lontani dai campi perché in guerra a difendere la patria.

Se poi diamo uno sguardo alla piccola proprietà, essa a maggior ragione può accampare dette considerazioni. Pensate a quanti piccoli proprietari dovrebbero coltivare direttamente il loro fondo, ma non lo possono perché invalidi, o vecchi, o inadatti, come ad esempio le vedove dei contadini.

Bisogna tener presente che il piccolo proprietario conduce con il suo fittavolo una vita quasi familiare: potremmo dire che essi marciano gomito a gomito per l'erto sentiero della produzione. È necessaria, da parte del proprietario, una intesa più che cordiale e sincera con colui col quale si associa per tutta la vita (anzi, vorrei aggiungere, anche nei riguardi delle future generazioni). Quindi, è necessario regolare sempre più questi contratti, per ragioni morali e tecniche, onde creare fra i contraenti un'atmosfera di intesa affinché la produzione possa avere il suo migliore sviluppo.

L'unica obiezione che si può fare a questo mio emendamento è quella di voler noi agitare uno spauracchio per cui, una volta che vi sia libertà di contratto, possa anche esservi l'eventualità che molti, anziché continuare a dare i terreni in affitto o a mezzadria, diventino essi stessi conduttori diretti.

Se la legge dovesse condurre a questa conseguenza: che cioè coloro i quali non hanno mai condotto direttamente la terra si decidano a lavorarla direttamente per sfuggire alle imposizioni della legge, io credo che l'onorevole ministro conseguirebbe due scopi: di consolidare questi contratti e di far diventare degli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

ottimi agricoltori coloro che non lo sono mai stati!

Onorevoli colleghi, la conduzione diretta è senza dubbio uno dei migliori sistemi che si praticano in Italia per quanto riguarda l'agricoltura; e faccio rilevare che nelle zone ove la conduzione diretta è maggiormente praticata, l'agricoltura è assai progredita, in quanto associa al lavoro intellettuale e alla capacità tecnica anche il lavoro manuale.

CIMENTI. Faremo i corsi di qualificazione!

MONTERISI. Diventare conduttori diretti, onorevoli colleghi, non è una cosa semplice! Conduttori diretti non si nasce! Bisogna avere un allenamento, bisogna avere una grande preparazione, sia fisica che intellettuale, che non è inferiore a quella tecnica! (*Commenti al centro*). Dico, che se non si è preparati non si può assolutamente diventare conduttori diretti, e se qualche proprietario si decidesse, dietro questa legge, a diventare conduttore diretto, renderebbe senza dubbio un grande beneficio alla collettività, perché egli potrebbe non soltanto aumentare la produzione, ma potrebbe anche assorbire una maggiore quantità di mano d'opera, contribuendo così ad alleviare il problema della disoccupazione.

La conduzione diretta è un mestiere duro, che bisogna conoscere a fondo. Quando si parla di conduttori diretti, si parla di persone che devono sul serio lavorare, sul serio sacrificarsi: ecco perché io ritengo che casi del genere non potranno verificarsi. Nessuno, onorevoli colleghi, si trasformerà in conduttore diretto solo per sfuggire alle imposizioni della legge! Nessuno! Ripeto, la conduzione diretta è un'attività dura: bisogna alzarsi la mattina molto per tempo, andare a letto la sera molto tardi, controllare tutti i lavori, dagli impianti alle semine, alle colture, alle potature! È ridicolo, onorevoli colleghi, pensare che i proprietari si possano trasformare in conduttori diretti! Ad esempio, come può un proprietario di un orto trasformarsi dall'oggi al domani in un orticoltore unicamente per fare dispetto all'onorevole Segni? Non credo che questa tesi possa essere ragionevolmente sostenuta!

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Fanno dispetto a se stessi e non a me, perché dopo un anno saranno costretti a rinunciare!

MONTERISI. È appunto a questa conclusione che io desidero pervenire. Per fare il conduttore diretto, onorevoli colleghi (per

chi non lo sappia), è necessario essere fisicamente allenati e tecnicamente preparati, perché diversamente si arriva alla conclusione di veder distruggere completamente il reddito dei propri terreni.

Il mio emendamento tende a preparare una coscienza formativa; esso tende a formare la coscienza di coloro che devono subire la legge. La conduzione diretta richiede...

CIMENTI. La laurea in agricoltura!

MONTERISI. La conduzione diretta richiede senza dubbio una conoscenza tecnica specializzata, e chi asserisce il contrario vuol dire che non ha mai condotto direttamente un fondo. E sono sicuro che il tempo galantuomo darà ragione a queste mie asserzioni. Sostenere questa tesi sarebbe come sostenere che i proprietari di terra vogliono rovinare se stessi. Ma è necessario che ciò avvenga? È necessario che il terreno torni in affitto così come una volta, ma con i criteri restrittivi della legge.

E tutto ciò dovrà necessariamente avvenire, se non vogliamo ammettere come cosa possibile che i proprietari, pur di non incappare nelle maglie della legge, siano disposti a fare il proprio danno, perché arriveremmo alla conclusione che la loro incompetenza agricola porterebbe alla distruzione o quasi del reddito dei loro terreni. Ma ciò è contro natura.

Per questi motivi, penso che il mio emendamento debba essere accolto favorevolmente.

MORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI. Ritengo, anche a nome di molti lavoratori che mi hanno incaricato di esprimere qui il loro pensiero, che non si possa approvare l'emendamento in esame. Quanto è stato deciso dalla Commissione rappresenta il massimo delle concessioni che potevano essere fatte. Conseguentemente, prego la Camera di voler considerare questa proposta nel senso di un tentativo per rendere quasi inoperanti tutti gli articoli della legge in discussione. Vi sono preoccupazioni che io ritengo possano essere anche legittime da parte dei proprietari, ma, in sostanza, tutti gli altri articoli della legge possono ben consentire ai proprietari di liberarsi dei contadini che non fanno il loro dovere. Non si può e non si deve, attraverso questa disposizione, rendere inoperante la legge.

AMBRICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBRICO. La interruzione dei contratti al termine dell'annata agraria 1954-55, o 1956-57, per eventuali leggi di competenza

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

regionale, viene praticamente a distruggere il contenuto di tutte le disposizioni che salvaguardano attraverso la giusta causa la continuità dei contratti agrari cui la legge si riferisce. Eventuali interruzioni a carattere individuale possono trovare garanzia nelle stesse norme che regolano la giusta causa, determinata anzi, questa, in misura troppo ampia; norme che purtroppo, con la definizione che è stata adottata, prevedono una casistica che sarà motivo certamente di larghi contrasti; norme che travisano le finalità della giusta causa. Per correttezza giuridica nel fare le leggi, e per coerenza politica, è utile da parte nostra respingere l'emendamento Monterisi.

SAMPIETRO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. È mia impressione che non si abbia veramente coscienza dell'importanza della legge sui contratti agrari.

È bensì vero che la legge sui contratti è una delle tre parti che costituiscono la riforma agraria generale. Le altre due parti sono la riforma fondiaria e le disposizioni per lo sviluppo delle conduzioni collettive. Con queste tre parti si opera a favore dei lavoratori della terra nelle tre diverse zone agricole d'Italia: al sud, dove è il latifondo, con l'esproprio fondiario; un po' ovunque, ma specialmente al centro, dove è la piccola conduzione, con la garanzia dell'equo canone, mediante la legge sui contratti; al nord, dove sono le grandi aziende industrializzate, con le conduzioni in cooperativa dei lavoratori. Per inciso, rilevo che questa terza parte ancora è ignorata dal Governo; anzi, abbiamo ragione di ritenere che esso la scarterà, perché la democrazia cristiana ha la fobia per le forme collettive.

Delle tre parti, come bene ha detto l'onorevole Monterisi, la più importante è questa dei contratti agrari, perché interessa 14 milioni di contadini; la riforma fondiaria, anche se tocca con l'esproprio un diritto più profondo e più radicato, non supera, come valore e come estensione economica, la riforma sui contratti.

Ho voluto di proposito porre in evidenza la parziale azione riformatrice del Governo e l'importanza economica della legge sui contratti, per arrivare alla conclusione che, se il partito di maggioranza ed il Governo intendono mantenere un minimo delle promesse fatte ai contadini al 18 aprile, ne hanno ora la possibilità, nell'ambito di un miglioramento per i piccoli conduttori e per i mezzadri. Invece, purtroppo, stiamo osservando che il proposito sta scomparendo: dal primo progetto

Segni al testo della Commissione si sono scesi molti gradini, veramente molti; ma il colpo finale, quello che annulla sostanzialmente la legge, appare ora, con l'emendamento Monte risi.

Io mi sono portato vicino all'onorevole Monterisi, mentre parlava, per comprendere bene le ragioni del suo emendamento, ma debbo dire ch'egli non ha espresso, in sostegno, alcun valido argomento. Il criterio che dovrebbe giustificare, secondo l'onorevole Monterisi, la sospensione quinquennale dei contratti e la concessione, poi, di un anno di libertà contrattuale, poggia sulla prospettiva di adeguare maggiormente alla realtà i rapporti, che diverranno continuativi, fra concedente e concessionario, ed ancora di impostarli con forme ed intese più cordiali e di maggiore fiducia.

Ma questa è una necessità che non esiste, perché, nei cinque anni, i cattivi conduttori verranno escomiati, attraverso la disdetta per giusta causa. Al termine dei cinque anni non si troveranno più, sui fondi, che i buoni conduttori, i quali dovrebbero godere del beneficio della continuità contrattuale; invece, anche essi verranno disdettati, possiamo esserne sicuri, perché il padrone non terrà conto della loro capacità e del loro valore, bensì mirerà esclusivamente al proprio tornaconto. Non dirà il padrone: tu sei un buon coltivatore e ti mantengo. No, dirà: o tu mi dai un fitto più elevato, o te ne vai.

MONTERISI. Ma vi è una legge che lo impedisce, onorevole Sampietro.

SAMPIETRO GIOVANNI. L'onorevole Monterisi mi dice che la legge lo impedisce, ma mi deve lasciar finire per comprendere il mio ragionamento.

Alla fine, dunque, del quinto anno, il proprietario dirà molto abilmente al contadino: io non rinnovo il contratto con te, perché intendo condurre il fondo in economia. E lo dirà, onorevole Monterisi, anche il concedente che fa il notaio, che fa il droghiere: essi certamente non potranno lavorare direttamente il fondo, ma soltanto valersi di un agente di campagna. È qui che si avrà il giuoco: si offrirà al concessionario la possibilità di essere agente, od anche conduttore, ma con contratto verbale, riservato ed annuale. Nascerà così il cosiddetto « contratto mascherato », che permetterà al concedente di eludere la legge.

MONTERISI. Il concedente perderà in tal modo più di quanto non debba perdere applicando la legge.

SAMPIETRO GIOVANNI. No, la verità è, invece, che il concedente strozzerà il con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

tadino quanto più gli sarà possibile. D'altronde, questa specie di trucco già esiste, già è in atto. Che cos'è successo, infatti, alla grande e media conduzione, a cui si è negata qui dentro la proroga sul fondo? È successo che si è, sì, proceduto alla determinazione dell'equo canone; ma allo scadere dei contratti, oggi, il proprietario, ne offre la rinno-
manu subito una somma pari alla quota di riduzione per l'equo affitto.

Ecco in qual modo si va eludendo la legge. È vero o non è vero che ciò sta avvenendo? E, se ciò avviene per la grande e media conduzione, avverrà sicuramente anche per la piccola conduzione. (*Commenti*). E sarà soprattutto attraverso tal meccanismo che si svuoterà questa legge, nella quale già esiste una « giusta causa », a larghe maglie, attraverso la quale possono scappare molti pesci. Considerando che già esiste siffatta « giusta causa », verso l'emendamento dell'onorevole Monterisi non può sorgere in noi che una piena repulsione.

Ditelo con coscienza: la proposta è il frutto di un compromesso di paura politica!

MONTERISI. No: di giustizia.

SAMPIETRO GIOVANNI. Intendo parlare di quella parte della democrazia cristiana che è reazionaria e non vuole alcuna legge, né buona né cattiva; essa vuole che rimangano le condizioni del passato. Ebbene oggi questa parte vincerebbe, attraverso il detto compromesso.

MONTERISI. Non è vero. Voi cercate di speculare sul disagio che la legge produrrà senza questo emendamento! (*Proteste all'estrema sinistra*).

SAMPIETRO GIOVANNI. Se oggi fosse presente l'onorevole Marconi, egli potrebbe ripetere la parola che una sera disse da quei banchi: tradimento! Qui si stanno per tradire tutte le aspettative che i contadini hanno in una riforma agraria in loro favore. (*Interruzione del deputato Monterisi*).

Anche se noi pensavamo, pur non essendo contenti della legge in generale, come non lo fummo della legge sulla Sila e della legge di stralcio, di potervi venire incontro con l'appoggio dei nostri voti, stando così le cose — e parla chi ha votato la legge sulla Sila e quella di stralcio — preferiamo il niente addirittura, cioè nessuna legge. È logico che si debba preferire una democrazia cristiana inadempiente che male adempiente. Vuol dire che essa pagherà alle prossime elezioni, quando appariranno evidenti le promesse non mantenute.

Noi quindi voteremo contro l'emendamento Monterisi; e dichiariamo in aggiunta che, se esso venisse approvato, noi ci adopereremmo ovunque ed in qualunque modo affinché cada tutta la legge.

MONTERISI. Quando mai votate favorevolmente qualche legge? (*Rumori all'estrema sinistra*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Dopo avere ascoltato gli interventi degli onorevoli Morelli e Ambrico, non possiamo che associarci alle considerazioni che essi hanno fatto circa l'inopportunità dell'emendamento Monterisi.

A questo emendamento potrebbero essere opposte anche considerazioni preclusive, in quanto è evidente che l'articolo aggiuntivo modifica sostanzialmente lo spirito della legge che da due anni, ormai, stiamo esaminando. Si potrebbe perciò osservare che un emendamento di questo genere — che sostanzialmente vuol negare l'istituto della giusta causa, che sia l'onorevole ministro (quando presentò il disegno di legge), sia il relatore di maggioranza, sia tutti gli oratori che sostennero questo disegno di legge, sempre affermarono essere il fondamento della legge — viene a modificare la base stessa della discussione.

Così, si potrebbe mettere in dubbio, in via pregiudiziale, se un emendamento di questo genere possa essere presentato come disposizione finale e transitoria. È evidente, onorevoli colleghi, che noi non ci troviamo di fronte ad una disposizione di tal genere, ma a qualcosa che modifica sostanzialmente e profondamente — lo ripeto — lo spirito della legge.

Del resto, bisogna anche ricordare che in sede di Commissione un emendamento simile a quello presentato dall'onorevole Monterisi fu proposto da altri colleghi (se ben ricordo dagli onorevoli Scotti e Ferraris), i quali sostennero la opportunità che, prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione giuridica dei contratti agrari, vi fosse un periodo di tempo durante il quale i proprietari avrebbero dovuto avere la piena libertà di disdetta. La Commissione unanimemente — con l'accordo della minoranza e della maggioranza — respinse questa proposta, tanto che i relatori onorevoli Dominè e Germani scrivevano nella loro relazione (pag. 7): « Varie ipotesi sono state affacciate. Qualche commissario ha proposto, a titolo sperimentale, un periodo limitato di assoluta libertà da servire quasi da cuscinetto fra il regime di blocco dal quale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

dobbiamo uscire e il regime di normalità verso cui intendiamo muovere: ma la Commissione ha dovuto respingere siffatta proposta come quella che lascerebbe scoperto il pericolo delle disdette in massa senza contrapporvi alcuna cautela; ed in proposito ha ricordato che, anche dal punto di vista psicologico, è facile andare dal blocco verso la libertà, ma non, normalmente, viceversa ».

Quindi gli stessi relatori di maggioranza ci sovengono in questa circostanza per dimostrare l'improponibilità di un emendamento di questo genere. Io potrei anche citare il discorso del ministro Segni a chiusura della discussione generale quando appunto si esprimeva sulla necessità del concetto della giusta causa fin dall'entrata in vigore della legge. Parlando del sistema delle proroghe, il ministro diceva appunto in quella occasione: « Il sistema delle proroghe apporterebbe soprattutto un danno alla collettività, ed ogni anno si rinnoverebbe la richiesta di una nuova proroga. Dobbiamo tenere 2 milioni di partecipanti e 750 mila piccoli affittuari sotto questo incubo di lotta per una proroga, quando siamo convinti che un sistema più elastico sarebbe più idoneo per evitare, ecc. ? ».

Quindi sono gli stessi oratori della maggioranza ed è lo stesso ministro che portano argomenti a sostegno della improponibilità e, comunque, della non accettabilità di questo emendamento.

Nè quanto ha detto atto l'onorevole Monterisi ci convince. È evidente infatti la minaccia contenuta in un articolo di legge che stabilisce la completa libertà di disdetta, sia pure prorogata di cinque anni. Tale minaccia sarebbe immediatamente operante, poiché tutti i proprietari, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, si servirebbero di essa come di un permanente motivo di ricatto verso il contraente più debole. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che tutta la legge, comunque l'abbiamo giudicata, è stata sempre concepita come un sistema di difesa legale per il contraente più debole. Senonchè, con l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Monterisi, noi daremmo una formidabile arma in mano al contraente più forte, il proprietario, per ricattare il dipendente e quindi mettere nel nulla tutte le disposizioni cautelative che nella legge abbiamo via via introdotto in misura più o meno efficace.

È perciò che noi riteniamo che da tutti i punti di vista una proposta di questo genere non possa che essere pericolosa. L'onorevole Monterisi ha accennato al problema della produzione. È evidente che l'interesse della

produzione vuole che il contadino, dopo tanti anni di proroghe, si debba sentire sicuro e tranquillo sul fondo per provvedere ai miglioramenti e per lavorare con una certa sicurezza di stabilità. Anche l'accento che il proprietario potrebbe essere interessato a coltivare direttamente il fondo non regge: tutti sanno, infatti, che fra le giuste cause la principale è appunto questa: che il proprietario, ogni qualvolta dimostri di voler diventare coltivatore diretto, possa farlo sostituendosi al contadino disdettato.

Da nessun punto di vista, dunque, si giustifica un articolo di questo genere, mentre i pericoli che esso contiene sono evidenti. Il pericolo fondamentale è quello che una legge concepita in origine come uno strumento di pace e di sicurezza del contadino diventi una legge di incertezza, di insicurezza e di ricatto. Noi metteremmo tutte le campagne italiane sotto l'incubo di questo giudizio universale, di questa scadenza al 1955, per cui questi anni non servirebbero ad altro che a stabilire una situazione di timori, di incertezza e di non tranquillità che nuocerebbe inevitabilmente alla produzione stessa.

D'altra parte, pensare alla possibilità che prima della scadenza si possano disdettare in massa milioni di contraenti per poi sostituire ad essi altri contraenti, significa non tener conto della realtà sociale e politica; insomma, delle circostanze che renderebbero estremamente difficoltosa e dannosa agli interessi dei lavoratori questa grossa operazione.

Se siamo convinti, come tutti siamo convinti, sia pure concependo la giusta causa in modo più o meno rigoroso (perché ci fu dibattito fra noi e la maggioranza circa il modo di concepire la giusta causa); se tutti oggi siamo convinti, ripeto, che una legge sui contratti agrari che non sancisca il principio della giusta causa in modo certo e inderogabile sarebbe una legge che non potrebbe servire (e potrei citare gli interventi dei colleghi della maggioranza in quel dibattito); se, ripeto, siamo convinti di ciò, noi non possiamo che associarci agli onorevoli colleghi che si sono espressi contro l'emendamento Monterisi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Monterisi ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 32-xiv, al quale si riferisce l'emendamento Monterisi, contiene una norma tipicamente transitoria. Di fronte ad una legge che innova certo assai profondamente la disciplina dei contratti agrari, si è posto al mini-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

stro proponente e alla Commissione il problema dell'applicabilità o meno di questa nuova legge ai contratti in corso, cioè ai contratti che sono stati stipulati quando questa legge non era vigente: contratti che sono stati stipulati in una regolamentazione profondamente diversa.

La Commissione ha ritenuto di proporre questo principio: le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso ed a quelli che pure essi si devono considerare in corso, ma in virtù di proroghe legali.

La Commissione ha fatto un'unica eccezione, e cioè quella relativa alle norme sulla durata.

La Camera ricorderà che abbiamo qui stabilito alcune disposizioni relative alla durata, per le quali i contratti, che avevano una durata che era lasciata alla libera volontà delle parti, invece, con l'applicazione di questa legge, avranno una durata maggiore, che questa legge definisce.

La Commissione si era fermata a questo punto.

L'emendamento svolto dall'onorevole Monterisi pone la questione dell'applicabilità, ai contratti in corso, anche di quel principio della giusta causa che è collegato alla durata del contratto e che costituisce certo uno dei cardini di questa legge.

Se c'è un principio, nella disciplina di questa legge, che innova rispetto alla disciplina attuale, è proprio questo della limitazione posta alle disdette. Finora, in regime normale, il proprietario, alla scadenza del contratto, poteva intimare la disdetta senza dover dimostrare una giusta causa di tale disdetta. La nostra legge introduce una serie di ragioni per cui la disdetta è ammessa e, quindi, esclude il principio della libertà di disdetta.

È stato detto che, in questo modo, i contratti agrari di cui qui ci occupiamo, e che sono contratti obbligatori, si trasformano in qualche cosa di analogo all'enfiteusi, acquistano carattere reale, assicurano al lavoratore una permanenza indefinita sul fondo, svuotano il contenuto del diritto di proprietà. Tutti argomenti che noi abbiamo qui esaminati, discussi, e dai quali è risultata quella formulazione dell'articolo 2 che noi conosciamo: articolo 2 che introduce una serie di motivi di giusta causa che nel complesso possono ritenersi corrispondenti alle varie esigenze, che nella vita di questi contratti si possono prospettare; tiene conto della tutela degli interessi dei lavoratori e nello stesso tempo della giusta protezione dell'interesse della proprietà.

Certo, di fronte a un principio che introduce indubbiamente un limite forte al diritto di proprietà, di fronte al problema dell'applicazione o meno di questo principio ai contratti in corso, è spiegabile la perplessità che si nota in questa Camera.

Non dobbiamo nasconderci, onorevoli colleghi, che con la giusta causa una notevole limitazione della proprietà viene introdotta; non dobbiamo nasconderci che quando i contratti in corso sono stati stipulati, il proprietario riteneva di stipulare un contratto in piena libertà; non riteneva di vincolare la propria possibilità di disposizione con motivi di giusta causa per la disdetta. Ecco perché la maggioranza della Commissione ritiene di non poter essere indifferente di fronte alle considerazioni svolte in appoggio all'emendamento Monterisi. Ragioni di carattere giuridico o paragiuridico, ragioni di convenienza tecnica consigliano la Commissione ad esprimersi in senso favorevole all'emendamento. Alle ragioni di convenienza giuridica ho già accennato. La norma sulla giusta causa innova sostanzialmente nella disciplina del contratto. Non si può a stretto rigore ritenere che venga qui in considerazione il principio della irretroattività della legge, perché è a tutti noto (ne abbiamo discusso già in altra sede) che questo principio vale per le leggi penali, non vale come norma inderogabile per le leggi civili. Quello che è stabilito nei primi articoli del codice civile vigente è una direttiva: la legge provvede per il futuro, ma non si esclude che in casi eccezionali possa provvedere anche per il passato; in sostanza, anche per i contratti in corso. Tuttavia, indubbiamente, per l'armonia dei rapporti giuridici, è consigliabile che trattandosi di materia così delicata, la piena applicazione della legge avvenga per i nuovi contratti e non per i contratti in corso. Dicevo, quindi, che una ragione, se non strettamente giuridica, ma affine alle ragioni strettamente giuridiche, consiglia l'accoglimento di questo emendamento.

Vi sono poi ragioni di convenienza tecnica. Noi usciamo da un lungo periodo di proroga contrattuale in cui la situazione nei rapporti giuridici, di lavoro, sia pure per questa categoria di contratti che abbiamo considerati in questa legge, si è in qualche maniera consolidata. Qualcuno ha parlato di cristallizzazione che si è venuta a stabilire nei rapporti di lavoro in agricoltura.

Ora, indubbiamente, non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà. La proroga dei contratti rimonta ormai a molti anni. Le

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

disdette sono state rese indubbiamente difficili anche per le ipotesi prevedute dalle leggi di proroga. Si rende opportuno e necessario un migliore adeguamento delle condizioni di coltivazione e di lavoro alle necessità dell'agricoltura. È vero che la legge sui contratti agrari prevede i motivi di giusta causa, ma non possiamo nasconderci che, anche attraverso il giuoco di questi motivi, potremmo non arrivare a quella più regolare, più normale organizzazione dei rapporti di lavoro che noi riteniamo necessaria ed utile per il regolare sviluppo dell'agricoltura. Al fine proprio di poter realizzare questo adeguamento delle condizioni di lavoro alla necessità dell'agricoltura, di poter realizzare questo riassetto delle stesse famiglie coloniche alle varie possibilità e alle esigenze della coltivazione, noi riteniamo che sia opportuno un momento di respiro, cioè un momento di libertà nelle disdette.

Ho detto che, dal modo come è formulato questo articolo, emerge chiaramente che la maggior parte dell'effetto utile si attende dal giuoco della giusta causa, che non è escluso ed anzi è riaffermato, come risulta chiaro da quanto è scritto nell'emendamento stesso.

Se noi analizziamo questo comma aggiuntivo, vediamo che, pur riconoscendo che il principio della giusta causa debba applicarsi integralmente per i contratti in corso, per evitare che vi sia una eccessiva quantità di disdette, i contratti in corso sono tuttavia prorogati per 4 o 5 anni, cioè fino alla scadenza dell'annata agraria 1954-55, periodo che può essere anche ulteriormente prorogato fino al 1956-57 dalle leggi regionali. Frattanto si prevede e si consente che la giusta causa di disdetta venga ad operare alle normali scadenze previste nei contratti, o alla cessazione del regime di proroga legale.

È chiaro che, attraverso questo giuoco delle cause giuste di disdetta, si ritiene di poter realizzare la maggior parte di quell'adeguamento che noi riteniamo necessario perché l'agricoltura si sviluppi regolarmente. Se rimarrà qualche cosa, noi diciamo con questo emendamento che alla scadenza di questa ulteriore proroga, si opereranno liberamente le disdette.

Io penso che, tutto considerato (ed esprimo anche il parere della maggioranza della Commissione), così come l'articolo viene congegnato, considerando i motivi di carattere giuridico e quelli di carattere tecnico che hanno ispirato l'emendamento, questo possa essere approvato. Esso non rinnega (insisto

su questo punto, di fronte alle considerazioni fatte soprattutto dall'estrema sinistra) il principio della giusta causa; ma, mentre ne conferma e ne sancisce l'applicazione per i nuovi contratti, consente quel tanto di libertà che è opportuno sia consentita nell'interesse della produzione e degli stessi lavoratori.

Pertanto, il parere della maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Monterisi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SĒGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto, e bene, l'onorevole relatore.

TRUZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto l'onorevole Monterisi a presentare il suo emendamento, e di quelle del relatore per accettarlo.

Evidentemente, sarebbe bene che la nuova disciplina dei contratti agrari si inserisse in una situazione assestata, perché in regime di proroga si sono create situazioni tali per cui anche gli stessi lavoratori, qualche volta, aspirano a poter cambiare di podere.

Tuttavia, vorrei esporre brevemente alcune considerazioni. Tutte le altre disposizioni in favore dei coltivatori diretti, previste da questa legge, trovano la loro garanzia nella disciplina delle disdette, ed in modo speciale l'equo canone, i miglioramenti, il riparto della mezzadria. Essendo tutte queste cose garantite dalla disdetta, ed essendo evidente che il proprietario mirerebbe a negare questi diritti, avendo sempre presente che l'annata 1955 gli darebbe la possibilità di tenere sotto una continua minaccia il coltivatore, dichiaro di votare contro l'emendamento.

BASILE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE. A nome del gruppo monarchico dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Monterisi, per le considerazioni esposte dallo stesso proponente e per quelle fatte presenti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Monterisi:

« Tali contratti, ad eccezione di quelli di affitto a conduttore, sono prorogati sino al termine dell'annata agraria 1954-55, salvo l'applicazione dei casi di disdetta previsti dagli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

articoli 2, 13, 25-II della presente legge alla scadenza fissata nel contratto o al termine della proroga stabilita dai provvedimenti emanati prima della entrata in vigore della presente legge.

Il termine indicato nel precedente comma può essere prorogato sino a tutta l'annata agraria 1956-57 da leggi regionali al fine di disciplinare le disdette secondo criteri di gradualità ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32-xiv:

Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso e a quelli prorogati in virtù di provvedimenti emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge salvo le norme sulla durata le quali si applicheranno dalla prima rinnovazione del contratto ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 35-iv dell'onorevole Tozzi Condivi, già svolto nella seduta pomeridiana del 17 novembre, non accettato dalla Commissione nè dal Governo:

« Per l'anno agrario 1951-52 nei contratti di mezzadria è consentita la disdetta per convenzione o per giusta causa senza attendere il compimento della rotazione; così pure è consentita la disdetta, senza bisogno di giusta causa:

a) qualora il concedente dimostri di avere regolarmente disdettato negli anni precedenti il proprio colono ottenendo convalida poi sospesa per legge e di avere stipulato il contratto colonico con altro mezzadro, il quale aveva anche eseguiti i lavori preparatori consuetudinari sul nuovo terreno;

b) qualora il concedente dimostri che deve assegnare il terreno ad una parte della famiglia colonica divenuta esuberante in altra colonia di sua proprietà.

« Competenti a conoscere di dette disdette saranno sempre le commissioni di cui all'articolo 2 ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario a questo emendamento, anche perché mi pare che la Camera si sia già espressa, con la non approvazione dell'emendamento Monterisi, che era certamente più attenuato.

Vorrei far osservare all'onorevole Tozzi Condivi che il concetto dell'alinea b) del suo

emendamento è già, sostanzialmente, accolto, laddove si dice che costituisce giusta causa, nella mezzadria, il fatto che la famiglia colonica sia insufficiente rispetto al fabbisogno lavorativo del fondo. In tal caso è logico ed ammesso che il proprietario, invece di dare la disdetta, possa fare uno stralcio del fondo, e dare questo fondo a elementi di famiglia più numerosi. Fuori di questi casi non mi pare che il principio della giusta causa sia applicabile.

TOZZI CONDIVI. Qui si parla di esuberanza; è il caso contrario.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo so; nel caso contrario si può ammettere lo stralcio, ma non la disdetta ad una intera famiglia, che non è giustificata.

TOZZI CONDIVI. Come si fa, se il podere è troppo piccolo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è giusta nè opportuna la disdetta di un'intera famiglia colonica.

Sono contrario a tutto l'emendamento. Per l'alinea b), nei casi in cui la disdetta sia giustificata, provvederà già l'interpretazione della legge.

TOZZI CONDIVI. Quando un terreno è troppo piccolo rispetto alla famiglia colonica, che per ciò stesso è esuberante, vorrei sapere se occorra stralciare il terreno o la famiglia colonica.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il terreno no di certo: significherebbe andare contro la giusta causa.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, ella insiste sul suo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tozzi Condivi, del quale ho dato poco fa lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora, già svolto nella seduta pomeridiana del 17 novembre, dell'esame del quale la Commissione chiese il rinvio:

« I contratti miglioratori di affittanza o colonia, comunque denominati, e gli altri nei quali il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, sempreché gli stessi siano in vigore all'atto di promulgazione della presente legge, sono prorogati di diritto sino all'entrata in vigore della legge destinata a regolamentarne la definizione in coordinamento alle disposizioni sulla riforma fondiaria ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sul merito.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ho già avuto occasione di dire che questa materia dovrà formare oggetto, più convenientemente, di apposita legge in preparazione, che tende a regolare questi contratti miglioratori. Per questo motivo la Commissione è contraria alla proposta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso accettare l'emendamento Grifone. Stiamo ora elaborando non una legge di proroga, ma una legge ordinaria che vuole regolamentare *ex novo* i contratti che saranno in corso al momento dell'approvazione della legge. Questi possono essere contratti stipulati prima della guerra, e quindi attualmente in regime di proroga, oppure contratti recenti non prorogati.

Comunque, è contrario allo spirito della legge voler prorogare dei contratti con il testo di questo provvedimento. Si tratta anzitutto di una questione di principio, la quale ci impone di essere coerenti con noi stessi e di non prorogare dei contratti in attesa di future leggi. Noi vogliamo regolare definitivamente certi tipi di contratto, secondo le condizioni che abbiamo stabilito in questo disegno di legge.

D'altronde, qui è stata proposta una proroga che può essere oggetto anche di una discussione a parte e di una apposita norma di legge, in attesa di regolamentare la definizione di questi contratti in armonia con le disposizioni della riforma fondiaria.

Mi pare, poi, che in materia vi sia una grande confusione fra contratti miglioratori e contratti in cui siano stati eseguiti dei miglioramenti. È una confusione già altre volte rilevata, e che la Camera ha respinto, distinguendo i contratti che hanno per scopo la miglioria dai contratti in cui i fittuari hanno introdotto dei miglioramenti, il che è altra cosa.

Queste disposizioni future — e la questione è già in esame, come ha ricordato nella precedente seduta l'onorevole sottosegretario — che verranno fra non molto, regoleranno la materia. Non è perciò necessaria una proroga, anche per la durata degli stessi contratti a miglioria, che è di solito lunga, per cui dopo 25 o 30 anni, è probabile che essi abbiano esaurito il loro compito economico. Ad esempio, un contadino che ha stipulato un contratto di miglioria per un vigneto è probabile che dopo 20 o 25 anni, non esistendo più quel vigneto, non abbia interesse ad essere legato a

questo contratto che non gli assicura alcun risultato pratico.

Quindi, per bloccare troppe situazioni finiremmo per ottenere un risultato contrario a quello che vogliamo conseguire, vale a dire di regolare con maggiore tranquillità ed equità le condizioni dei contadini. Per voler uniformare troppo le situazioni, corriamo il rischio di nuocere a troppi contadini che volentieri potrebbero fare a meno delle nostre disposizioni. Voi direte: quei contadini possono rinunciare al contratto. Ma, una volta che noi blocchiamo tutti i contratti, difficilmente essi potranno trovare una sistemazione su altri fondi.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento. Soprattutto desidero richiamare alla Camera il concetto fondamentale cui ci ispiriamo: non stiamo facendo una legge di proroga; stiamo elaborando una legge fondamentale. Diversamente, snaturiamo il carattere di questa legge e finiamo con l'introdurre nuovi emendamenti che modificano completamente il senso e l'importanza della legge stessa. Perciò confermo il mio parere contrario a questo emendamento.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'onorevole ministro non fu presente quando fu svolto questo emendamento e quindi non è forse al corrente dei motivi che lo hanno ispirato. È stata promessa al Parlamento una legge che regolamenterà i contratti miglioratori. Ho dimostrato con dati di fatto, che, mentre si studia tale legge, si stanno vendendo i terreni oggetto di miglioria ad altri coltivatori diretti. Se non verrà accolto il nostro articolo, si arriverà all'assurdo che si applicherà la legge sui contratti a miglioria quando i coloni miglioratori non si troveranno più sulle terre.

Io sono d'accordo con l'onorevole ministro sulla sua osservazione accessoria, e cioè sulla possibilità di sopprimere le parole: « e gli altri nei quali il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti miglorie », al fine di riferirsi semplicemente ai contratti miglioratori, ma ritengo indispensabile, attraverso una norma transitoria, sancire una proroga che mantenga lo *statu quo*, cioè garantisca la permanenza dei coloni miglioratori sui terreni.

Si chiede questo, perchè quando verrà la legge (e speriamo presto) essa possa applicarsi effettivamente per i coloni miglioratori, i quali perciò dovranno trovarsi ancora sulle terre.

Si può obiettare che, essendoci la proroga normale, questi terreni possono essere venduti,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

ma che tale vendita non porterà all'escomio degli attuali coltivatori. Affermo che questi terreni sono venduti a coltivatori diretti, appunto perchè questi possono estromettere gli attuali miglioratori. Tempo fa ho avuto occasione di documentare che un intero convento di circestensi ha chiesto il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto al fine di estromettere i coloni i quali hanno trasformato 800 ettari di terreno dell'abbazia. Noi dobbiamo evitare che i coloni e gli affittuari miglioratori abbiano un giorno la legge che li riguarda, ma che si trovino nel contempo nella condizione di non avere più la terra.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La situazione cui ella accenna nulla ha a che vedere con la colonia migliorataria. Ella si riferisce alla colonia perpetua. L'emendamento non modifica la situazione da lei descritta e credo che non sia esatta la sua informazione.

MICELI. Mi riferisco proprio a quei contratti miglioratori che ella, onorevole ministro, e la sua maggioranza hanno preso impegno di trasformare in colonie perpetue.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Grifone-Miceli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, del quale ho dato poco fa lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 35, già rinviato. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

(*Norme inderogabili*).

« Restano in vigore le norme di legge e i contratti individuali o collettivi più favorevoli al lavoratore.

« Le disposizioni della presente legge, salvo i patti individuali più favorevoli al lavoratore, sono inderogabili ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo, Sansone e Di Vittorio hanno proposto di sostituirlo col seguente:

« Le norme della presente legge non possono essere derogate dal contratto collettivo o dal contratto individuale, se non in senso più favorevole al concessionario ».

MICELI. Signor Presidente, stiamo elaborando un nuovo testo di questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo intanto all'emendamento sostitutivo degli onorevoli

De' Cocci, Bernardinetti, Gui e Cremaschi Carlo:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Restano in vigore le norme di legge, i contratti individuali o collettivi e gli usi più favorevoli al lavoratore ».

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI. Nel periodo della guerra è accaduto che molti proprietari, riconoscendo la necessità di fare migliori condizioni ai coloni, spesso spontaneamente hanno fatto delle piccole concessioni, in materia di legna, ecc. Se con l'approvazione della legge queste concessioni venissero revocate, i coloni dovrebbero rinunciare a questi piccoli vantaggi di cui hanno usufruito nel passato periodo.

Ritengo opportuno mantenere ferme, per disposizione esplicita di legge, queste agevolazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone e Miceli ed altri hanno così modificato il loro emendamento:

« Le norme della presente legge non possono essere derogate se non in senso più favorevole al lavoratore ».

DI VITTORIO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Credo che siamo tutti d'accordo nel desiderare che in nessun modo si possa derogare alle norme fissate nella legge, se non per migliorare le condizioni del lavoratore. Poichè siamo d'accordo in questo criterio, non si comprende perchè questa protezione la dobbiamo limitare esclusivamente ad eventuali contratti individuali più favorevoli al lavoratore e non dobbiamo estenderla anche ai contratti collettivi. È stato osservato che, siccome non vi è ancora una disciplina giuridica dei contratti collettivi, non si può menzionare questo istituto nella legge. Io credo che questa obiezione sia errata.

È vero che non vi è ancora la legge che disciplini il contratto collettivo, però nessuno ignora una situazione di fatto: per tutte le categorie dei lavoratori in Italia, senza alcuna distinzione, abbiamo dei contratti collettivi che nella maggior parte dei casi sono osservati e sulla cui validità abbiamo numerose sentenze della magistratura, che l'hanno ampiamente riconosciuta; e hanno riconosciuto l'applicabilità di tali contratti anche nei confronti di lavoratori non organizzati nelle associazioni stipulanti i contratti stessi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

Questa è la situazione di fatto. Ed allora perchè dobbiamo fingere di ignorare questa situazione di fatto e limitare la protezione, che siamo tutti favorevoli di accordare ai lavoratori?

L'estensione che noi domandiamo è necessaria anche per un'altra considerazione. Due o tre agricoltori, amici o associati, possono, in determinate circostanze molto favorevoli ad essi, imporre un contratto non favorevole a tutti i loro mezzadri. Allora, siccome questo contratto riguarda non un proprietario, ma più proprietari, e riguarda non un lavoratore, ma decine e centinaia di lavoratori, esso avrebbe la figura di un contratto collettivo. In questo caso i proprietari non potrebbero avere la possibilità di derogare alla legge, peggiorando le condizioni dei lavoratori.

In conclusione, poichè è nelle intenzioni di tutti proteggere i lavoratori, e poichè siamo tutti d'accordo nel senso che le eventuali deroghe alla legge devono essere esclusivamente più favorevoli ai lavoratori, ritengo che la Camera possa approvare l'emendamento che ho avuto l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti De' Cocci e Grifone-Miceli-Di Vittorio?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento De' Cocci. All'emendamento Grifone-Miceli-Di Vittorio la Commissione è favorevole, con questo intendimento: le norme della presente legge non possono essere derogate se non in senso più favorevole ai lavoratori. Qui viene soprattutto in questione la disciplina dei contratti collettivi, perchè circa i contratti individuali la situazione è pacifica: essi non possono derogare alla legge se non in senso più favorevole. Per i contratti collettivi l'attuale situazione è questa: manca una regolamentazione formale dei contratti collettivi. Oggi si stipulano di fatto dei contratti collettivi, ma indipendentemente da una legge che ne regoli la validità e soprattutto la estensione anche ai non appartenenti alla organizzazione sindacale che stipula il contratto stesso. Noi intendiamo che, con la formula dell'emendamento, ci si rinvia a quella che sarà la regolamentazione dei contratti collettivi.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'emendamento De' Cocci; quanto alla formula io direi: «al concessionario e all'affittuario». Converterà ricordare entrambi. Non vorrei una formula così gene-

rica: «al lavoratore», perchè non siamo in materia rapporti di lavoro; col concessionario abbiamo rapporti di compartecipazione e di mezzadria, con l'affittuario abbiamo rapporti di affittanza.

Per quanto riguarda l'emendamento Grifone-Miceli, non ho difficoltà ad accettarlo, però con una precisazione: che queste norme non si possono riferire alle deroghe avvenire ad opera di altre leggi; perchè non è possibile che il Parlamento dica che non modificherà mai una legge. Quindi a che cosa si può riferire questa derogabilità? Evidentemente ai patti individuali. In quanto ai patti collettivi non vi è ancora una regolamentazione.

BRUNO. Sono riconosciuti dalla magistratura.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I patti collettivi finora hanno valore in quanto sono considerati come l'insieme di patti individuali. Quindi dire patti individuali od usare questa formula è cosa perfettamente identica. Quando ci sarà una legge sui contratti, collettivi, allora la questione potrà tornare in discussione; ma non credo che il Parlamento possa vincolare oggi quelle che saranno le sue decisioni future. In questo senso accetto la formula proposta dagli onorevoli Grifone e Miceli, purché si specifichi, in fine, «al concessionario od affittuario», in luogo di «al lavoratore».

PRESIDENTE. Gli onorevole Grifone e Di Vittorio accettano l'emendamento proposto dal ministro?

DI VITTORIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Grifone-Di Vittorio, così modificato, salvo coordinamento:

«Le norme della presente legge non possono essere derogate se non in senso più favorevole al concessionario od affittuario».

(È approvato).

Onorevole De' Cocci, accetta la modificazione suggerita dal Governo al suo emendamento?

DE' COCCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento De' Cocci:

«Restano in vigore le norme di legge, i contratti individuali o collettivi e gli usi più favorevoli al concessionario e all'affittuario».

(È approvato).

Come la Camera ricorda, venerdì scorso fu rinviato l'esame dell'articolo 35-III, concernente la competenza giudiziaria sulle con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

troverse nelle materie regolate dalla presente legge, e degli emendamenti relativi, già svolti. Invito ora la Commissione ad esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sull'importanza di questa materia della competenza e del relativo regolamento di procedura richiamo l'attenzione della Camera; e ciò perchè, indubbiamente, l'applicazione della legge è legata assai strettamente alla procedura stabilita per le controversie.

La legge in esame introduce limiti e vincoli alla disponibilità dei fondi rustici da parte dei proprietari; limiti e vincoli che noi riteniamo debbano operare quanto più celermente è possibile, oltrechè con il rispetto di quella obiettività che noi tutti richiediamo. Specialmente poi per ciò che si riferisce alla applicazione del principio della giusta causa, è necessario che gli interventi dei giudici siano celeri e che i giudizi siano giusti. Ecco perchè questo punto della legge ha una fondamentale importanza.

Il sistema attuale assegna la competenza in materia di proroga ad una sezione specializzata del tribunale: specializzata perchè accanto ai giudici togati siedono anche degli esperti nominati dal presidente del tribunale su designazione delle categorie interessate.

Noi abbiamo oggi due sezioni giurisdizionali, l'una per l'applicazione delle norme di proroga dei contratti agrari, l'altra per l'applicazione delle norme sull'equo canone di affitto. Noi abbiamo già a lungo discusso questo argomento anche in sede di proroga dei contratti e ci eravamo orientati verso la competenza delle sezioni di tribunale; tuttavia, di fronte ad una probabilità che le controversie relative all'applicazione di questa legge possano moltiplicarsi specialmente in una sua prima applicazione, la Commissione si permette proporre quanto verrò esponendo. La Commissione ritiene di non poter accogliere l'emendamento Palazzolo circa il deferimento della competenza alla cognizione del magistrato ordinario, in linea di massima.

Ritiene la Commissione, aderendo in parte agli emendamenti proposti dagli onorevoli Bucciarelli Ducci e Lecciso, che convenga fare una distinzione in materia. Per le controversie relative all'equo canone di affitto, che involgono anche questioni di valore rilevante e quindi richiedono un approfondimento maggiore, riteniamo che la competenza debba essere riservata in primo grado alle sezioni specializzate del tribunale con la composizione che attualmente è prevista dalle leggi di proroga. Per questi giudizi rite-

niamo che si debba tener fermo il principio già sancito dalle leggi apposite circa la possibilità di appello, cioè si escluda l'appello e si ammetta il ricorso per cassazione per i motivi indicati nella legge 10 agosto 1948, n. 1140, che, se non sbaglio, sono quelli previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.

Per le controversie relative all'applicazione di questa legge, per avvicinare per quanto è possibile la risoluzione delle controversie al giudice che meglio e più facilmente è in grado di essere al corrente della situazione di fatto, riteniamo che la competenza di esse debba essere affidata in prima istanza al pretore, specialmente per quanto riguarda la disdetta, ed in seconda istanza alla sezione specializzata del tribunale composta come è composta oggi, secondo le leggi di proroga.

Questo è il sistema di competenza al quale noi riteniamo di doverci riferire. Quanto alle altre indicazioni contenute nell'emendamento Palazzolo relative alla procedura, riteniamo che per esse dobbiamo far riferimento a quel regolamento di procedura che è previsto dall'ultimo o penultimo articolo di questo disegno di legge.

In tali sensi è il pensiero della maggioranza della Commissione. Circa la stesura materiale dell'emendamento, pregherei il Presidente di consentirci quale minuto di tempo.

La Commissione è contraria agli emendamenti Tozzi Condivi per le ragioni dette precedentemente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 35-III?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli emendamenti presentati sono sostanzialmente di diverso tipo, anzi completamente contrastanti. Con alcuni si vuole riaffidare tutte le controversie al magistrato ordinario (è questo il senso dell'emendamento Palazzolo), con altri (emendamenti Tozzi Condivi) si vuole invece creare un organo giurisdizionale specialissimo avente sede in tutti i comuni.

Lo scopo di questi due emendamenti, come di quelli degli onorevoli Bucciarelli Ducci e Lecciso, è certamente lodevolissimo. Essi tendono ad affrettare il più possibile lo svolgimento delle controversie; però affidare completamente le controversie alla magistratura ordinaria non mi pare conveniente, data la necessità per questi giudici ordinari di ricorrere sempre a degli esperti nelle questioni che verranno loro sottoposte, esperti che già

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

fanno parte della sezione specializzata, sia pure in veste di giudici.

Istituire la commissione comunale, come propone l'onorevole Tozzi Condivi, mi pare ancora impossibile, perché urta contro la Costituzione. Si verrebbero infatti a costituire giudici speciali nominati, sia pure sotto il nome di arbitri, con decreto prefettizio: non è chi non veda come una norma siffatta — oltre ad essere pericolosa e difficile da attuarsi per la estrema difficoltà di trovare in tutti gli 8000 comuni della Repubblica gli elementi adatti a formare queste commissioni — urti contro la norma costituzionale, contraria ai giudici speciali.

Mi paiono invece accettabili, sia pure con qualche modificazione, l'emendamento Bucciarelli Ducci e il secondo emendamento Lecciso. L'emendamento Bucciarelli-Ducci propone l'attribuzione di tutte le controversie in materia agricola ai pretori: si intende senza l'integrazione di esperti. Credo così di avere interpretato bene la lettera e lo spirito dell'emendamento. Ad esso io sarei favorevole: escluderei però dalla competenza del pretore ordinario le cause aventi per oggetto l'equo canone, materia estremamente delicata e complicata che richiede l'esame di persone esperte. Le sezioni specializzate dei tribunali, del resto, hanno funzionato molto bene finora e hanno lavorato in pieno accordo con le commissioni tecniche costituite nei capoluoghi di provincia. Questo accordo, a mio parere, verrebbe a rompersi se demandassimo alla competenza dei pretori (esistenti in ogni mandamento, mentre la commissione è provinciale) le controversie relative all'equo canone.

In sostanza, e salvo una revisione della forma dell'emendamento, io trasformerei il testo dell'onorevole Bucciarelli-Ducci in questi termini: « Le controversie sulla materia regolata dalla presente legge sono di competenza del pretore, ad eccezione di quelle relative ai canoni di affitto che restano attribuite alle commissioni di cui alla legge... ». Accetterei, poi, come giudice di secondo grado la commissione specializzata funzionante attualmente come giudice di primo grado.

Accetterei anche l'emendamento Lecciso secondo il quale le decisioni delle sezioni specializzate del tribunale giudicanti in primo grado debbono essere deferite direttamente alla Cassazione « per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile e successive modificazioni ». Mi pare che con questo sistema si snellirebbero i procedimenti, senza correre il pericolo di complicare il si-

stema dell'equo canone che oggi comincia a dare buoni frutti.

Naturalmente, non potendo la formulazione essere improvvisata — salvo che essa possa essere deferita al coordinamento — proporrei una sospensione di qualche minuto della seduta per giungere ad un testo concordato dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. La seduta è sospesa per circa mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa alle 19,5.)

PRESIDENTE. Comunico che è stato concordato il seguente testo dell'articolo 35-III, che assorbe tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello dell'onorevole Bianco:

« Le controversie relative alle disdette, in applicazione della presente legge, sono di competenza del pretore. La competenza per tutte le altre controversie dipendenti dall'applicazione della presente legge è deferita alle sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive modificazioni, e dalla legge 3 giugno 1950, n. 392.

« La sezione specializzata del tribunale di cui al precedente comma giudica in secondo grado sugli appelli proposti avverso le sentenze del pretore relative alle disdette. Contro le decisioni emesse dalle sezioni specializzate del tribunale in materia di equo canone è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile e successive modificazioni ».

L'emendamento degli onorevoli Bianco, Tarozzi, Amendola Pietro, Gallico Spano Nadia, Capalozza, Laconi, Natali Ada, Grifone, Messinetti, Torretta, già svolto, è del seguente tenore:

«Aggiungere i seguenti commi:

« Il deposito per il caso di soccombenza, previsto dall'articolo 364 del codice di procedura civile, non è richiesto per i ricorsi relativi alle controversie sulle materie regolate dalla presente legge.

« Le sentenze di qualunque grado sono soggette a registrazione nella misura ridotta di lire 100 ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Io penso che tutta la materia fiscale dovrà essere meglio riordinata, dato che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

abbiamo modificato notevolmente la competenza precedente. Converrà quindi promuovere una legge particolare che regoli tutta la parte fiscale, anziché introdurre nella legge in esame questa sola esenzione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pallazolo e l'onorevole Tozzi Condivi non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti.

Onorevole Bucciarelli Ducci, mantiene il suo emendamento?

BUCCIARELLI DUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Lecciso, mantiene il suo emendamento?

LECCISO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35-III nel testo concordato, del quale ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Onorevole Bianco, ella insiste sul suo emendamento aggiuntivo?

BIANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Bianco, del quale ho dato poco fa lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 35-IV, proposto dal Governo:

« Ai contratti di affitto per solo pascolo si applicano esclusivamente le norme contenute negli articoli 15, 15-II, 15-III, 15-IV, 15-V, 15-VI, 15-VII, 18, 19; 20, 21 ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Occorre prevedere il coordinamento con le norme in cui si stabilisce una applicazione particolare per i pascoli.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione, con riserva di coordinamento, l'articolo aggiuntivo 35-IV, proposto dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Grifone, Miceli, Gullo, Audisio, Laconi, Farini, Walter, Invernizzi Gaetano, Jacoponi e Tarozzi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I contratti agrari appartenenti a tipi contrattuali diversi da quelli contemplati dalla presente legge, possono essere impugnati dal contraente che a qualunque titolo presti la sua opera sul fondo davanti alle Sezioni specializzate di cui all'articolo

« La Sezione specializzata sostituisce al contratto stipulato tra le parti quello tra i contratti previsti dalla presente legge che ha maggiore analogia con le pattuizioni stipulate tra le parti ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di illustrarlo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Questo articolo ha lo scopo di evitare che i concedenti possano sottrarsi all'applicazione della presente legge trasformando oppure firmando contratti diversi da quelli contemplati dalla presente legge. Noi vogliamo, cioè, che tutti i contratti agrari che sono in essere, oppure potranno sorgere d'ora in avanti, siano regolati nelle forme indicate dalla presente legge, la quale dovrà essere una legge generale per tutti i contratti agrari. Altrimenti, attraverso la scappatoia dei contratti atipici, potremo trovarci di fronte a nuove forme vessatorie di contratti, che non tengano conto delle norme generali che abbiamo codificato in questa legge.

Questo, quindi, vuole essere un articolo che concluda tutta la legge, nel senso di far rientrare in questa regolamentazione, che abbiamo elaborato con tanta particolarità nei dettagli, tutto quanto può essere materia di contrattazione agraria. Allora, però, bisogna ammettere che occorra riconoscere il diritto al contraente che opera sul fondo, al concessionario, di adire alle sezioni specializzate, per far sì che il contratto atipico, che non rientra nella tutela garantita dalla legge, venga trasformato in uno di quei contratti tipici disciplinati dalla legge.

Riteniamo indispensabile questo articolo ad evitare quella scappatoia, ad evitare che si possano creare nuove forme contrattuali eludendo in gran parte la sfera di applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Mi rendo conto della preoccupazione che ha ispirato la proposta dell'articolo aggiuntivo; penso però che si tratti, forse, di una preoccupazione eccessiva, a mio modo di vedere, in questo momento. In sostanza, con questa legge regoliamo tutti i contratti non soltanto di mezzadria tipica, ma anche di mezzadria impropria, di colonia parziaria e di compartecipazione. Non vedo quali altri contratti si possano escogitare, che possano portare a deviazioni rispetto alle norme che regolano una così vasta e comprensiva materia. Ritengo pertanto che, data la vastità della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

materia regolata dalla presente legge, l'articolo aggiuntivo non abbia ragion d'essere. La Commissione, quindi, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario. Mi pare che non sia facile, anzi che non sia possibile trovare contratti che non possano essere incasellati nei gruppi contemplati dalla legge. Infatti, abbiamo considerato tutte le forme di contratti di affitto, a canone fisso ed a canone variabile, e tutte le forme di contratti associativi (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione); abbiamo considerato anche le colonie e gli affitti a miglioria. Quali altre forme di contratti ci possono essere ? Capisco che ci siano semplici forme di contratti di lavoro; ma allora ritorneremmo all'emendamento respinto l'altro giorno, con cui si voleva comprendere nei contratti agrari certe forme di contratti di lavoro con la corresponsione parziale del salario in prodotti.

Io vedrei questo pericolo effettivo: che, nella formula di contratto agrario, che è formula atipica, vaga ed elastica, si pretendesse di comprendere il contratto di lavoro come contratto associativo; questo è un pericolo di cui devo avvertire la Camera, la quale è stata contraria a regolare i contratti di lavoro fra questi contratti. Ma, fuori di questi, non trovo altri tipi di contratti che possano inserirsi nella presente legge.

Il diritto segue il fatto; noi vogliamo prevedere un'ipotesi che nel campo dei veri e propri contratti agrari, che non siano contratti di lavoro, è da escludere nella realtà. Se questa ipotesi si verificherà — e mi pare assurdo — il Parlamento potrà sempre intervenire.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, dopo le dichiarazioni del Governo ella insiste sul suo emendamento ?

GRIFONE, Relatore di minoranza. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro: se ho bene inteso, egli dà assicurazione che, se l'ipotesi si verificherà, se ne terrà conto in sede di elaborazione delle norme regolamentari.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Intendevo riferirmi alla sede di applicazione della legge, non alla sede di elaborazione delle norme di attuazione: cioè ritengo che, in sede di applicazione della legge,

nessun magistrato troverà contratti di questo tipo, di affitto o associativi, che non rientrino nei contratti contemplati da questa legge. Ho anche detto che, nel caso si verificassero ipotesi diverse, il Parlamento potrà emanare apposite norme di legge.

GRIFONE, Relatore di minoranza. Prendiamo atto di questa dichiarazione e ritiriamo l'emendamento.

RUSSO PEREZ. Se l'onorevole ministro prevede questa possibilità, sarebbe meglio risolvere adesso la questione.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non la escludo ma la prevedo improbabile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Latorre, Pelosi, Bottonelli, Spallone, Grifone, Stuardi, Lozza, Ravera Camilla, Viviani Luciana e Magnani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, alla loro scadenza, sono di diritto convertiti in enfiteusi.

« Il canone e gli obblighi della enfiteusi saranno stabiliti dalla Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 15-III della presente legge ».

L'onorevole Miceli propone di aggiungere in questo articolo, al primo comma, dopo le parole « loro scadenze », le altre « sempre che i terreni concessi non siano stati espropriati in ottemperanza alla legge di riforma fondiaria » e di sostituire alle parole « in enfiteusi », le altre « in contratto di affitto ». Propone, altresì, al secondo comma, di sostituire alle parole « Il canone e gli obblighi della enfiteusi saranno stabiliti », le altre « Il canone di affitto sarà stabilito ».

Onorevole Pelosi, consente a queste modificazioni ?

PELOSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MICELI. Da questa legge esula la futura regolamentazione delle concessioni di terre incolte e mal coltivate, all'atto della loro scadenza. Sappiamo che queste concessioni, soprattutto nel Mezzogiorno, hanno una certa importanza perché a fine anno ammontavano a circa 200 mila ettari di terra.

Alcune di queste terre incolte o mal coltivate ricadono nella sfera di applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e a queste si appli-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

cheranno le disposizioni della riforma: saranno espropriate ed assegnate, come stabiliscono le leggi.

Altre, o perché non ricadono nei comprensori di riforma fondiaria, o perché appartenenti a proprietari i quali non hanno la superficie od il reddito imponibile che li renda soggetti ad esproprio, non verranno comprese nell'espropriazione fondiaria. Ed allora, cosa succederà per questi terreni, non toccati dalle leggi fondiarie, alla scadenza del decreto prefettizio di concessione? Le concessioni di questi terreni, finora, sono state soggette a proroga, come tutti gli altri contratti agrari; ma, non facendosene menzione nella legge, è da presumere che alla scadenza dei decreti prefettizi questi terreni ritorneranno ai proprietari ed i coltivatori saranno estromessi.

Credo che non vi sia alcun collega della Camera il quale voglia paragonare la situazione che in virtù della presente legge verrà a determinarsi a favore di un contadino il quale abbia con contratto di affitto, di colonia o di mezzadria un terreno arborato, sistemato, spesso appoderato a spese del proprietario, contratto a cui si applicheranno tutte le norme della presente legge (equo canone, maggiorazione, giusta causa, ecc.) le quali lo rendono economicamente più conveniente e di durata teoricamente indefinita, con quella che si verrà a determinare nei confronti di quel contadino che ha avuto un pezzo di terra ingrata assegnato attraverso un decreto prefettizio, pezzo di terra nudo, non coltivato da decenni e dissodato attraverso sforzi e sacrifici dal contadino stesso. È inconcepibile il dover ammettere che con la presente legge, mentre si garantisce il primo contratto, si abbandona a se stesso il contratto che ha più bisogno di essere sorretto per cui, allo scadere del termine, la terra dissodata dai contadini più poveri dovrà tornare ai proprietari tipicamente assenteisti. Un simile criterio sarebbe sommamente ingiusto, perché se è una stabilità che bisogna garantire è proprio quella che si riferisce a questi terreni; e per la natura dei terreni incolti o mal coltivati, e per i proprietari che li hanno lasciati incolti o mal coltivati, e per i contadini assegnatari che, di solito, sono i contadini più poveri i quali hanno fatto i maggiori sacrifici per la messa in coltura di tali terreni.

Si può ammettere che vi sia un mezzadro o un affittuario coltivatore diretto, non dico benestante ma che stia meno peggio degli altri; ma non si potrà mai ammettere che gli assegnatari dei terreni incolti nel Mezzogiorno siano dei benestanti: si tratta di contadini

che sono al livello più basso della condizione sociale, già tanto depressa, del Mezzogiorno.

Per questo ritengo che dovremmo dire una parola in merito a queste assegnazioni. Cosa possiamo proporre al riguardo, alla scadenza dei decreti di concessione? Si potrebbe proporre, logicamente, l'enfiteusi, come era detto nell'originario articolo del collega Grifone. Ma noi sappiamo che in questa Camera al solo pronunciare questa parola si è sicuri di andare incontro ad una opposizione preconcetta. Ed allora scegliamo la forma normale dell'affittanza: chiediamo che questi terreni, alla scadenza della concessione, non rientrino in possesso del proprietario, ma si istituisca per legge fra il contadino coltivatore ed il proprietario un contratto di affitto che, come tale, rientrerà nella regolamentazione dei contratti di affitto prevista dalle precedenti norme approvate.

Una osservazione, al riguardo, potrebbe essere fatta (anzi senz'altro verrà fatta dall'onorevole ministro e dal presidente della Commissione) per quanto riguarda la questione della competenza. Si dirà che noi qui regoliamo i contratti, mentre la concessione delle terre incolte è semplicemente un atto amministrativo. Io ritengo che la sostanza dovrebbe superare la forma, specialmente in casi come questo; però ho cercato di cautelarmi anche dal punto di vista della forma, e in proposito presento all'attenzione dell'onorevole ministro, del presidente della Commissione e degli onorevoli colleghi una sentenza del 31 luglio 1950 delle sezioni riunite della Cassazione; presidente Pellegrini, estensore d'Apolito, pubblico ministero De Martini in un giudizio tra la cooperativa «La Proletaria» di Roggiano Gravina in provincia di Cosenza e il proprietario Longo. Ecco che cosa dice la sentenza, che è stata elaborata con uno stile un po' settecentesco, ma che tuttavia ha un contenuto preciso: « Il rapporto che la legge chiama di concessione, in rapporto all'intervento coercitivo della pubblica amministrazione che sostituisce la propria alla volontà del privato titolare del bene, per la formazione di esso o per la determinazione della durata e del corrispettivo, una volta costituito, ha tra le parti private il contenuto di un rapporto locativo, come è dimostrato oltre che dalla sua intrinseca natura, dal rilievo testuale che, per la legislazione vigente in materia agraria, le norme dettate per i contratti di affitto dei fondi rustici sono estese ai rapporti delle nascenti concessioni amministrative ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

Ora, io ritengo che questo ci dovrebbe tranquillizzare dal seguente punto di vista che, secondo la più autorevole magistratura, la concessione amministrativa di terre incolte ha i caratteri intrinseci di un contratto locativo di fondi rustici. Con ciò ogni preoccupazione giuridica dovrebbe essere dissipata; ma a questo punto insorgono il ministro e l'onorevole Germani per dirmi: avete la sentenza della Corte di cassazione, che cosa dunque andate cercando? Servitevi di questa sentenza, quando andranno a scadere le concessioni; allora soltanto potrete richiamarvi a questa sentenza!

Onorevoli colleghi, voi sapete che una cosa è iniziare un giudizio, anche se sorretto da una sentenza autorevole come quella delle sezioni riunite della Corte di cassazione, altra cosa è avere un diritto garantito per legge, assicurare, cioè, ai concessionari di terre incolte che le loro concessioni sono assimilate ai contratti di affitto, e che quindi potranno rimanere tranquillamente sulla terra come tutti gli altri contadini, senza sollecitare od attendere alcun giudizio della magistratura ordinaria. Noi abbiamo respinto l'emendamento dell'onorevole Monterisi perchè poneva un tragico traguardo, il 1955, nel quale i contadini correvano il rischio di poter essere estromessi dalla terra, senza alcun giustificabile motivo.

Ora, che cosa c'è di diverso tra quel traguardo proposto dall'onorevole Monterisi e la scadenza delle diverse concessioni di terre incolte? Praticamente, si avranno gli stessi inconvenienti ai quali avrebbe dato luogo l'applicazione dell'emendamento Monterisi. Quindi, io non vedo, né dal punto di vista sostanziale né da quello formale (dal punto di vista giuridico potremmo essere confortati dalla sentenza) quale ostacolo esista, perchè ai contadini più poveri e ai terreni più abbandonati non possano essere estese queste norme che vigono per i contadini medi e per i terreni che sono spesso ben coltivati. Per i motivi che ho esposto, invito il ministro e la maggioranza della Camera a volere esaminare senza preconcetti il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Pelosi-Miceli?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia delle concessioni di terre incolte forma oggetto di una disciplina particolare, a sé stante, che è sempre stata tenuta distinta da questa nostra trattazione dei contratti agrari. Quindi, io penso che sia fuori sede, per

quanto si riferisce a questo articolo, la proposta dell'onorevole Miceli.

Noi qui regoliamo i contratti agrari, mentre le concessioni hanno caratteristiche proprie, anche se nella sostanza, come dice la sentenza della Corte di cassazione citata dall'onorevole Miceli, si tratta di contratti di affitto. Al riguardo, si potrebbero forse avanzare dei dubbi, ma, ad ogni modo, anche se nella sostanza sono contratti di affitto, sono però atti che sono al di fuori dell'oggetto di questa legge.

Per questa ragione, salvo a riconoscere l'opportunità di disciplinare in sede più opportuna la materia, la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento. La sede più opportuna, naturalmente, è quella della regolamentazione della concessione di terre incolte.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ancora una volta il Governo deve difendere la natura di questa legge, perchè in essa si vorrebbe far entrare tutto l'universo! Vi è chi vuole regolare l'enfiteusi, vi è chi vuole regolare la concessione delle terre incolte, vi è chi pretende di disciplinare i contratti dei lavori agricoli: insomma, ognuno tira la legge dalla sua parte.

Io devo oppormi a questo emendamento soprattutto per una ragione di estetica giuridica. Questa legge vuole soltanto regolare alcuni tipi di contratto, e non pretende di regolare tutta la materia inerente all'agricoltura.

Ora, o si forma una giurisprudenza, come quella che avete consultato, ed allora non vi è bisogno della legge; o, se questa giurisprudenza non vi pare sicura, la materia deve essere trattata quando si discuterà la concessione delle terre incolte. Quindi, non è questa la sede per discutere l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste?

MICELI. Mi rendo conto delle perplessità del ministro e del relatore. Rifacendomi a quello che essi hanno detto, e cioè che questa è una materia che pure deve essere regolata, sarei disposto a ritirare il mio emendamento sostituendolo con un ordine del giorno nel quale si ponga il problema e si inviti il Governo a risolverlo in più opportuna sede.

Siccome il ministro ha fatto riferimento alla estetica giuridica, salviamo l'estetica, ma badiamo anche alla sostanza.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche con un ordine del giorno non ver-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

rebbe meno il tentativo di allargare il campo di questa legge. Io prego la Camera di voler mantenere la legge nei suoi argini. La questione affacciata dall'onorevole Miceli può essere sollevata da qualunque deputato, in qualunque momento, in una sede diversa da questa.

Noi ci stiamo occupando ora non della concessione delle terre incolte ma dei contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. La legge non deve uscire da questo binario.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella insiste ancora?

MICELI. Ritiro il mio emendamento prendendo atto che il Governo non vuole assumere il più lontano impegno in questa sede, che è la più appropriata, non tanto per decidere, ma nemmeno per impostare una questione di tale importanza. Ritiro l'emendamento perché non ci sia preclusa domani, con una interpretazione faziosa della maggioranza e del Governo, una utilizzazione vantaggiosa di questa decisione della Corte di cassazione. Semplicemente per questi motivi ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

(*Norme di attuazione*).

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Propongo di sostituire l'articolo 36 testè letto e il successivo articolo 36-II con un articolo unico, del seguente tenore:

« Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di procedura, le norme di attuazione e transitorie ».

Invece dei tre mesi contemplati nell'articolo 36-II, chiedo sei mesi perché è certo che per emanare un regolamento di procedura su di una materia così complessa, sei mesi sono un termine non eccessivo.

PRESIDENTE. Il nuovo testo proposto dall'onorevole ministro assorbirebbe quindi anche l'articolo 36-II, che era del seguente tenore:

(*Delega al Governo*).

« Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di procedura per le controversie deferite alle sezioni spe-

cializzate di cui all'articolo 35-III della presente legge ».

La Commissione è d'accordo con la proposta del Governo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo proposto dal Governo, sostitutivo degli articoli 36 e 36-II del disegno di legge.

(*È approvato*).

Il seguente emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, aggiuntivo all'articolo 3, era stato rinviato per la votazione:

« Della sorveglianza sulla esecuzione delle migliorie sono incaricati gli Ispettori provinciali di agricoltura, i quali — nel caso di inadempienza — possono fare eseguire le migliorie stesse per conto ed a spese del concedente ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Osservo che all'articolo 32-x, già votato, nell'ultimo comma è detto: « In tal caso il subaffittuario o subconcessionario ha diritto di ripetere dall'affittuario la differenza fra il canone corrisposto e il canone equo di cui all'articolo 15 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ». Ora questo riferimento alla legge del 1948 non ha motivo di essere; basta che noi diciamo: « e il canone equo ». Chiedo che in sede di coordinamento sia consentito di eliminare il resto di quella frase, che a mio parere è ultroneo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno compreso la portata della richiesta dell'onorevole relatore. Se non vi sono obiezioni rimarrà stabilito che questa soppressione, dovuta a coordinamento, è approvata.

(*Così rimane stabilito*).

BURATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURATO. Giunti a questo punto in cui la Camera, sia pure dopo lunga e laboriosa navigazione, è arrivata a portare in porto questo importante disegno di legge sui contratti agrari, sento spontaneo il bisogno, sicuro di interpretarne il desiderio, di esprimere, a nome delle categorie coltivatrici degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni, un vivo ringraziamento alla Camera per questo atto di giu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

stizia compiuto con la regolamentazione dei contratti agrari, materia di altissima importanza per il nostro paese e materia principale della nostra economia. Un Parlamento democratico, il Parlamento della Repubblica non poteva trascurare, non poteva più dilazionare l'effettuazione di questo primo passo ora compiuto. Ad esso io mi auguro che segua a breve scadenza l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento in maniera che norme di tale importanza possano trovare sollecita applicazione nel paese, affinché i contadini abbiano finalmente una direttiva, una legge, una regolamentazione per quelle che sono le loro attività, le loro imprese, le loro fatiche, che assicurino la stabilità, la tranquillità e il giusto riconoscimento dei loro diritti. (*Applausi al centro e a destra*).

SAMPIETRO GIOVANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore della legge sui contratti agrari. Debbo aggiungere che questa legge non è di nostra piena soddisfazione; la discussione generale, gli emendamenti da noi proposti, tutto quanto noi abbiamo suggerito per migliorarla sulla base dello schema originario non ha sortito l'effetto che noi desideravamo. Anzi, in un certo senso, si è avuta una regressione.

Ciò non ostante, noi non possiamo non tener conto del valore che ha la legge stessa, dei principi che pone e dai quali noi speriamo il successivo sviluppo. Siamo infatti nel campo agrario e noi intendiamo dare un concetto di natura agraria a questa nostra approvazione. Per noi, votando a favore della legge, si pone una pianticella nel campo: non la pianta che sarebbe stata nel nostro desiderio. Formuliamo però l'augurio, nell'atto della votazione, che questa pianticella si sviluppi, divenga adulta, divenga la vera riforma agraria che noi abbiamo auspicato. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore della legge. Essa non è quella che noi avremmo desiderato, che i contadini soprattutto volevano. E, nel momento in cui noi dichiariamo di votare la legge, non possiamo al tempo stesso tacere le riserve con le quali diamo tale voto favorevole. Riserve che toccano i punti centrali della riforma, come, ad esempio, il criterio poco rigoroso da cui la legge si è lasciata

inspirare nel fissare i termini della giusta causa, l'esclusione, secondo noi ingiustificata, non ostante le ragioni formali addotte dalla maggioranza, dei salariati e dei partecipanti dai benefici della legge stessa, le limitazioni per le migliorie, l'esclusione del mezzadro dalla direzione nella conduzione del fondo, che era uno dei punti centrali e più significativi, secondo noi, della riforma, l'esclusione della giusta causa dai contratti miglioratori che poc'anzi l'onorevole Miceli ha dimostrato non giustificata da alcun serio motivo; e soprattutto una riserva che riguarda direttamente il mio Mezzogiorno, in quanto con la legge si è mantenuta la possibilità della separazione fra la coltivazione del suolo e la coltivazione del soprasuolo, che è uno dei tratti distintivi nei contratti, chiamiamoli così, agrari vigenti nel Mezzogiorno, mentre si è voluto compensare il mantenimento di questa, che è innanzi tutto una illogicità, oltre che una ingiustizia, stabilendo una irrisoria partecipazione del colono ai frutti dell'albero.

Queste sono le riserve principali con cui noi accompagniamo il voto favorevole alla legge, mentre non possiamo non riaffermare qui l'importanza di un principio che proprio nella seduta di oggi è stato accolto dalla Camera, ossia il principio della derogabilità alle norme stabilite nella legge di cui ora passiamo all'approvazione.

Questo ci dà non solo il modo ma il diritto di concepire appunto — come diceva poc'anzi il collega Sampietro — la legge come il primo passo verso una vera e profonda riforma dei patti agrari, profonda riforma dei patti agrari che, mentre affermi ancora una volta i diritti dei contadini, costituisca sul serio il solido fondamento su cui possa poggiare una vera pacificazione delle nostre campagne; profonda riforma agraria che i contadini nella loro lotta, assistiti ogni giorno più da una sempre più chiara coscienza dei loro diritti, sapranno imporre, raggiungendo così, oltre che la giusta tutela dei loro interessi, la realizzazione piena dei principi solennemente affermati nella Costituzione della Repubblica democratica fondata sul lavoro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PERTUSIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTUSIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana, dopo la lunga elaborazione della legge, avviene a questa votazione senza riserve, in grande serenità per il lavoro che ha compiuto.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

Qualcuno ha ritenuto di minimizzare la portata della legge, ma i principi introdotti con essa — la giusta causa, il regolamento dei miglioramenti, l'equo canone, il diritto di prelazione — sono qualcosa di veramente sostanziale e di concreto, sotto il profilo sociale, che ci appaga per il lavoro che abbiamo compiuto.

Ha detto bene l'onorevole rappresentante del partito socialista italiano: è stato, in sostanza, gettato un buon seme. Crescerà, onorevoli colleghi! Lo accompagnano i nostri voti! E noi abbiamo la soddisfazione di avere compiuto effettivamente un lavoro socialmente importante anche perché questi principi sono stati introdotti attraverso la legislazione: principi di carattere, direi quasi, rivoluzionario introdotti con le più sane forme democratiche. *(Applausi al centro e a destra)*.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevole Presidente, così come avemmo l'onore di dichiarare in sede di discussione generale, noi voteremo questo disegno di legge, malgrado le riserve che facciamo in quella occasione e che non possiamo non ripetere anche in questa circostanza, specie per quanto riguarda il non accoglimento della nostra istanza circa la possibilità di tradurre in questa occasione in norma di legge il principio associativo di rapporto di lavoro, specialmente in sede di rapporto mezzadriale.

Se non che noi non possiamo disconoscere come, attraverso questo disegno di legge, abbia trovato fondamentale ingresso, nella struttura di questi rapporti, il fattore lavoro; per cui questi rapporti da rapporti di locazione e conduzione di cosa, si avviano a diventare sostanzialmente rapporti di lavoro; e trovi altresì inizio con questo disegno di legge l'attuazione pratica della concezione funzionale del diritto di proprietà che deve informare tutta la nuova struttura della nostra situazione giuridica relativa al diritto di proprietà, in ispecie per quanto riguarda la riforma agraria.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha proposto, a suo tempo, il seguente titolo alla legge: « Norme di riforma dei contratti agrari ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se, presso le sedi delle direzioni dei partiti, la questura di Roma disponga di un servizio di vigilanza e, in caso affermativo, se il 16 novembre 1950 tale servizio fosse in funzione presso le sedi del P. S. U. e del P. R. I., e, in caso affermativo, per quali motivi il servizio sia risultato insufficiente proprio nell'ora in cui ebbero luogo gli attentati.

(1827) « MICHELINI, ALMIRANTE, ROBERTI, MIEVILLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e degli affari esteri, per conoscere se sia vero che il Ministro della difesa si sarebbe rifiutato di inviare a Lake Success una delegazione italiana che, insieme con quella tedesca e giapponese, avrebbe dovuto sottoporre all'O.N.U. l'angoscioso problema dei prigionieri italiani dispersi in Russia; e, nell'affermativa, per conoscere i motivi di tale rifiuto che manterrebbe l'Italia assente da una contestazione concernente la vita di 80.000 suoi soldati e la tormentosa passione delle famiglie doloranti e dell'intera Nazione.

(1828) « ROBERTI, MIEVILLE, ALMIRANTE, MICHELINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere quale fondamento abbia la notizia pubblicata dalla stampa, a proposito del mutamento nella presidenza dell'Ente autonomo del porto di Napoli: mutamento che non è in alcun modo voluto dal personale di ogni categoria del porto stesso, che è deplorato dalla pubblica opinione e costituirebbe un nuovo colpo agli interessi vitali della città.

(1829) « LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno e doveroso pubblicare i risultati dell'inchiesta sullo scoppio verificatosi alla Fiat di Torino e quali provvedimenti intenda prendere.

(1830) « TONENGO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno, con un suo intervento, chiarire la caotica situazione che va determinandosi per il crescendo delle opinioni contrastanti tra le società fornitrici di energia elettrica del Nord e quelle del Sud, onde tranquillizzare il pubblico degli utenti, in ordine, particolarmente, alla nomina di un commissario unico, ed alla sua residenza, essendo stati aboliti i due commissari regionali.

« La minacciata riduzione, se non addirittura sospensione della fornitura di energia da parte dei giornali del Nord, mette in serio allarme il Paese, e specialmente il Sud, che già subisce oneri gravi per l'alto livello dei prezzi praticati dalle società fornitrici.

(1831)

« TRULLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro il prefetto di Napoli che ha proibito che si tenesse in luogo appartato e nel perimetro di un ospedale una riunione sindacale della C.I.S.L., affermando arbitrariamente che sono proibite le riunioni sindacali negli ospedali.

(1832)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in base a quale disposizione i funzionari di pubblica sicurezza considerano fazioso l'*Inno dei lavoratori* fino al punto di caricare e ferire coloro che partecipano a feste popolari.

(1833)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni dell'abusivo blocco delle somme da tempo giacenti al Genio civile di Agrigento per i pagamenti dei contributi dello Stato per riparazioni dei danni bellici e se non reputa opportuno evitare abusi di riduzione contributi e disposizioni che contrastino con lo spirito e la lettera delle leggi in materia, appor- tando i fatti lamentati danni gravi ai sinistrati, a tutte le maestranze e all'economia di quella provincia.

(1834)

« D'AMICO, D'AGOSTINO, CALAN-
DRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non creda di intervenire con urgenza e rigore al fine di disciplinare il servizio di ristoro — sia quello praticato nei ristoranti delle stazioni, sia quello praticato sul piazzale all'arrivo dei

convogli ed ormai prevalente — il quale, in atto, specie in alcune regioni, si svolge in maniera comicamente inadeguata, ributtante- mente iugulatrice dei viaggiatori esposti a prezzi di strozzo e — trascurati come sono anche i più elementari dettami dell'igiene nella conservazione e nella somministrazione delle vivande — gravemente lesiva alla loro salute.

(1835)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritiene opportuno esaminare la possibilità di effettuare la costruzione, vagheggiata da oltre vent'anni dalle popolazioni della zona, della strada carreggiabile da Moggio Udinese al Ponte Peraria, attraversando le frazioni di Ovedasso e Roveredo; e del Ponte di Peraria, di cui da anni sono già stati costruiti alcuni piloni in cemento.

« Tali costruzioni sarebbero di grande utilità per le popolazioni di quei comuni che sono unite solo da una primordiale mulattiera, frequentemente distrutta dalle frane, ed abbrevierebbe di vari chilometri la strada per raggiungere le due più vicine stazioni ferroviarie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3910)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se risponde a verità la notizia di stampa secondo la quale l'antico Istituto sperimentale tabacchi « L. Angeloni » di Scafati — centro di studi di fama mondiale, dotato di ogni attrezzatura e costituito da un'imponente complesso di edifici ed aree destinate alla coltura di numerose varietà di tabacco — dovrebbe essere trasferito altrove; ed in caso di conferma della predetta notizia, per quali gravissimi motivi l'amministrazione dei Monopoli di Stato debba affrontare la ingente spesa del trasferimento e debba altresì prescindere dal danno irreparabile che il trasferimento produrrà a Scafati dove, per non dire altro, su 20.000 abitanti ben 3000 sono disoccupati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3911)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se sono fondate le voci relative a una pretesa cattiva amministrazione dell'I.N.A., in ordine a cui sarebbe stata disposta un'inchiesta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3912)

« PRETI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene opportuno prendere in esame la possibilità di costruire l'acquedotto unico delle Langhe, da decenni richiesto dalle popolazioni di quella vasta zona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3913)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e dell'industria e commercio, per sapere se non ritengano di dover ormai abrogare il decreto legislativo del maggio 1948, n. 799, e precedenti, relativo all'obbligo del deposito cauzionale imposto ai commercianti a garanzia del pagamento di tasse dovute. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3914)

« MANNIRONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere se, di fronte al ripetersi di alluvioni causate dalle piene del fiume Rapido, nella zona di Cassino, non ritengano opportuno intervenire con somma urgenza, il primo per l'erogazione dei 10 milioni già stanziati, per il 1949 a favore degli alluvionati, il secondo per l'inizio immediato di lavori per la costruzione degli argini e di quanti altri apprestamenti atti ad impedire nuovi allagamenti nella zona suddetta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3915)

« MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se intenda dare corso alla pratica di riconoscimento di persona giuridica pubblica nei riguardi della Associazione nazionale dei grandi invalidi di guerra, associazione costituita il 7 maggio 1947 ed avente sede centrale in Roma (via Paola), conforme alla richiesta documentata pervenutagli fin dal mese di maggio 1949. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3916)

« FRANCESCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quali garanzie sono state fornite dalla Missione E.C.A. in Italia che la partita di farina da trasferirsi dal nostro paese alla Jugoslavia troverà adeguata compensazione entro brevissimo tempo, così da non costituire pregiudizio per la nostra economia, e perché vengano possibilmente indicate le rispettive entità delle due operazioni in questione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3917)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, sulla sorte della Accademia di Aeronautica e sui provvedimenti che intende adottare per rendere definitivi gli impegni assunti per la permanenza di detta Accademia nella regione campana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3918)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto nazionale confederale di assistenza, sede di Napoli, è stato escluso completamente dalla concessione di fondi per la scuola popolare, mentre gli stessi fondi sono stati erogati per 65 corsi della Commissione Pontificia di assistenza e per 5 corsi delle Acli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3919)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi in base ai quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale non ha versato parte dei residui attivi della gestione assegni familiari chiusasi il 30 giugno 1949, che, in base alle leggi tuttora vigenti, deve essere destinata all'addestramento professionale e precisamente ai due maggiori enti (INAPLI e ENALC), che svolgono la loro opera sul piano nazionale; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in considerazione dell'insostenibile situazione finanziaria dei due predetti enti posti nella impossibilità di ottemperare agli scopi per cui sono sorti e che i nuovi statuti ad essi elargiti hanno confermato.

(451)

« SABATINI, AMBRICO, FASSINA, BIMA, BIASUTTI, TOMBA, TOMMASI, BUCCIARELLI DUCCI, COLLEONI, FERRARIO CELESTINO, DAL CANTON MARIA PIA, TROISI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta. Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi permetto di sollecitare la discussione di una interpellanza e di alcune interrogazioni presentate da deputati del mio partito rispettivamente due e 15 giorni fa. Si tratta di argo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1950

menti assolutamente importanti ed urgenti, come dimostrano le discussioni che si vanno svolgendo e i fatti stessi che accadono nel paese. Le chiederei pertanto, onorevole Presidente, di voler nuovamente sollecitare il Governo affinché sia fissata la data di discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ha già risposto di non riconoscere il carattere di urgenza alla interpellanza ed alle interrogazioni. Tuttavia, dinanzi a questa sua ulteriore insistenza, rinnoverò la richiesta al Governo e le comunicherò la risposta nella seduta di domani.

ROBERTI. Mi permetto di fare osservare che il regolamento dispone che, ove le interpellanze non vengano accolte dal Governo, l'interpellante possa rivolgersi alla Camera per chiedere che lo svolgimento abbia luogo nella data che egli stesso propone. In questo caso la Camera si pronuncia. Quando poi si tratta di una interpellanza riferentesi ad un episodio che si conclude nel tempo, se il Governo si rifiuta di discuterla o non ne ravvisa l'urgenza o ne rinvia la discussione oltre la conclusione dell'episodio stesso (cioè che corrisponde ad un rifiuto della discussione), mi pare che la Camera dovrebbe — data anche l'importanza dell'argomento — consentire a che fosse fissato un termine. Ed è ciò che io mi permetto appunto di chiederle, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, io non posso entrare nel merito dell'interpellanza cui ella si riferisce, per valutarne l'importanza e l'urgenza. Ciò compete al Governo, ai fini dello svolgimento anticipato rispetto al turno. Il Governo, infatti, per l'articolo 120 del regolamento, « può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annuncio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere ». In questo caso il Governo ha risposto: l'interpellanza sarà svolta al suo turno. « Se il Governo — prosegue l'articolo 120 — dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone ».

Pertanto, il ricorso alla Camera è ammesso solo nel caso che il Governo dichiara di respingere l'interpellanza o di volerne rinviare lo svolgimento oltre il turno ordinario. Questo, onorevole Roberti, non è il caso dell'interpellanza cui ella si riferisce; e il ricorso alla Camera non è, perciò, consentito. Non mancherò comunque, come le ho detto, di chiedere nuovamente al Governo se in-

tenda rispondere all'interpellanza prima del turno ordinario.

ROBERTI. La ringrazio, onorevole Presidente.

La seduta termina alle 19,55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175).

3. — *Svolgimento della proposta di legge:*

LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesaurò;

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesaurò.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (1431). — *Relatore* Bucciarelli-Ducci.

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani;

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori:* Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Reposi.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO